

LIX^a TORNATA

SABATO 22 MARZO 1930 - Anno VIII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

| | | | |
|---|------|----------------|--|
| Congedi | Pag. | 2160 | |
| Disegni di legge: | | | |
| (Approvazione): | | | |
| « Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione » (356) | | 2185 | |
| « Modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » (407) | | 2187 | |
| « Riconoscimento, ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, ecc., per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-1918 » (406) | | 2187 | |
| « Concessione di contributi per l'acquisto di apparecchi azionati elettricamente da adibirsi al dissodamento meccanico dei terreni e di premi per il dissodamento mediante detti apparecchi o a mezzo di esplosivi » (353) | | 2188 | |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, portante provvedimenti per la bonifica integrale e per i servizi agrari e forestali » (371) | | 2189 | |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2356, concernente l'approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Patrimoni riuniti ex economici, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930, in dipendenza della legge 27 maggio 1929, n. 848 » (410). | | 2189 | |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1873, recante provvedimenti per la demanializzazione delle Fonti di Levico Vetriolo » (294) | | 2190 | |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1898, che dispone modificazioni al Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, recante provvedimenti per le case popolari, limitatamente alla città di Bolzano, e al Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412 » (305) | | 2190 | |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2027, concernente la modifica dell'ordinamento dei Consigli amministrativi degli Ordini dei sanitari » (291). | | 2191 | |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1444, che aumenta, per l'anno 1929, il contingente per l'esportazione delle pelli grezze di vitello » (308) | | 2191 | |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1757, che dà esecuzione al Protocollo e dichiarazioni ammesse concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928, relativo all'esportazione delle ossa, Protocollo e dichiarazioni firmati a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati l'11 settembre 1929 » (313) | | 2191 | |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1819, che aumenta il dazio di esportazione sulle ossa greggie » (320) | | 2192 | |
| (Discussione): | | | |
| « Norme sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati » (395-A) | | 2160 | |
| SANDRINI | | 2160 | |
| GIAMPIETRO | | 2162 | |
| D'AMELIO, <i>relatore</i> | | 2170-2176-2178 | |
| ROCCO, <i>ministro della giustizia</i> | | 2172-2177 | |
| MORTARA | | 2176-2178 | |
| « Norme per abbreviare i procedimenti di concessione di opere idrauliche e di sistemazione montana » (413) | | 2183 | |
| PASSERINI ANGELO | | 2183 | |
| FALCONI, <i>relatore</i> | | 2184 | |
| SERPIERI, <i>sottosegretario per l'agricoltura e foreste</i> | | 2184 | |
| (Presentazione) | | 2187 | |
| Lavori del Senato | | 2191 | |

| | |
|---------------------------------|------|
| Relazioni : | |
| (Presentazione) | 2183 |
| Uffici : | |
| (Riunione) | 2194 |
| Votazione a scrutinio segreto : | |
| (Risultato) | 2193 |

La seduta è aperta alle ore 16.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bombi per giorni 10; Cian per giorni 1; Contarini per giorni 30.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi sono concessi.

Discussione del disegno di legge: « Norme sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati » (N. 395-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati ».

Invito l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dalla Commissione speciale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento che la discussione si apra sul testo della Commissione speciale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Valvassori-Peroni di dare lettura del disegno di legge nel testo modificato.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge lo stampato n. 395-A.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Onorevoli senatori, il progetto

di legge che viene alla nostra discussione, sotto il profilo di un semplice sdoppiamento di carriera, include una riforma che mi permetto di dire notevolissima, assai importante: si tratta in sostanza di creare autonomisticamente l'istituto della Pretura, qualcosa di più del semplice sdoppiamento della carriera dei pretori e dei giudici collegiali, qualcosa di più del parallelismo delle due carriere.

A me sembra di vedere, nell'attuale progetto, un orientamento verso il rafforzamento sempre maggiore di quell'istituto di giustizia, che sta a contatto col popolo e che è precisamente la Pretura.

La Pretura, inutile ripeterlo, è il faro della giustizia per le popolazioni eccentriche e rurali; il pretore è l'autorità principale del mandamento, è colui verso il quale si appuntano gli sguardi di tutte le popolazioni meno fornite di agiatezza e di comodità, che ne invocano l'assistenza e la giustizia in tutti i loro rapporti, da quelli famigliari, tutele e consigli di famiglia, sino ai rapporti sociali con la magistratura del lavoro di prima competenza, fino allo svolgimento normale di tutte le funzioni di giustizia.

Perciò non si può non vedere con grande simpatia questo orientamento verso quel tipo di magistrato unico che abbiamo ereditato dal diritto romano e che è nella tradizione di tutti i paesi d'Italia. In fondo alle nostre aspirazioni è pure il desiderio di veder realizzata ed esaurita nella funzione del pretore tutta la giustizia dei piccoli centri. Ma se ciò non può esser consentito ancora, noi dobbiamo dar lode, oggi, al ministro Guardasigilli di essersi inoltrato per questa via.

Ed allora, sotto questo profilo, onorevole ministro, è auspicabile che al pretore venga concessa una sempre maggiore atmosfera di dignità e di autorità tale per cui esso sia effettivamente, nel cuore e nell'animo delle popolazioni rurali, il magistrato per eccellenza, che le deve reggere e governare in tutti i rapporti della vita economica e sociale.

Detto ciò in linea di massima, io mi permetterò di segnalare all'onorevole ministro Guardasigilli, alcuni punti del progetto affinché, nella sua profonda esperienza e nel suo desiderio continuo e persistente di riforme, veda se non sia possibile apportare alcuni leggeri emenda-

menti alle singole disposizioni del progetto medesimo.

Ad esempio, a me sembra che i cinque gradi che il progetto istituisce per lo sviluppo di quella che chiameremo la carriera del pretore, siano eccessivi: l'uditorato prima, come per la magistratura collegiale, poi l'uditore vice-pretore; dopo questo, il pretore aggiunto; finalmente il pretore e poi il pretore capo. Cinque gradi per questa magistratura, che è essenzialmente unitaria, sembrano veramente troppi e poco corrispondenti, mentre nella parallela carriera giudiziaria collegiale, regolata nello stesso progetto, i gradi sono in minor numero.

Il pensiero ritorna a quello che possiamo chiamare un monumento di sapienza, cioè all'ordinamento giudiziario del 1865. Quante di quelle leggi fondamentali dell'organizzazione iniziale dello Stato non dobbiamo ricordare, per ammirare la profonda sapienza e l'antiveggenza dei legislatori di quell'epoca fortunosa, di quelle leggi del 1865, dicevo, che hanno dato assetto amministrativo al nascente Regno d'Italia, delle quali fa parte quell'ordinamento giudiziario, che nei suoi principî ha resistito a tutte le riforme dei tempi successivi e contiene i germi anche dell'odierno progetto!

Orbene l'ordinamento fondamentale, classico, del 1865 che ancora ci regge con la tripartizione delle giurisdizioni, semplificava la carriera del pretore, la quale aveva un solo grado prima di raggiungere quello di pretore: il vice-pretore. Ora se è lecito e desiderabile che alla carriera del funzionario di giustizia sia predisposto un periodo di uditorato come per il giudice, non ritengo ugualmente commendevole il lungo itinerario da percorrere, uditore, vice-pretore, pretore aggiunto, pretore per passare al culmine di pretore capo. A me sembra questa, se la parola non è impropria, una specie di finzione di progresso nella carriera, cui non corrisponde una effettività reale di contenuto.

Sempre in quell'ordine di idee che ci porta ad aumentare viemmaggiormente l'importanza della pretura come istituto, confido che nelle imminenti riforme del Codice di rito civile e di rito penale sarà aumentata la competenza del magistrato unico. L'aumento della competenza del magistrato unico è richiesta, desiderata e sentita in proporzione diretta della dif-

ficoltà di adire il magistrato collegiale, specialmente dopo la revisione delle circoscrizioni delle preture fatta dal ministro Oviglio, che distrusse, con ottime intenzioni, tanti centri di cultura, tanti centri di giustizia, tanti centri di soddisfazione delle esigenze più elementari delle popolazioni. Oggi l'eminente Guardasigilli troverà forse l'occasione di poter rivedere taluna di quelle abrasioni, taluna delle lacune create in quella revisione, affine di poter ridare a popolazioni che avevano una tradizione nella esistenza della propria pretura, il desiderato ripristino della sede giudiziaria, tanto più che nel progetto viene abolita quell'ibrida istituzione del pretore iterante.

Sempre nell'orientamento della maggiore dignità dell'istituto della pretura, io pregherei Sua Eccellenza il ministro della giustizia di vedere se non sia il caso di correggere quella disparità di attesa per gli scrutini, che si riscontra nel progetto: 17 anni per i pretori in confronto di 16 per i giudici; ammessa poi la parità di 9 anni per gli uni e per gli altri e finalmente ripristinata la distinzione di 3 anni per i giudici, di 4 per i pretori. Questa disparità a me sembra non abbia nessuna ragione di esistere, mentre invece esisterebbe la ragione opposta della perequazione completa dei periodi di attesa nello sviluppo parallelo di ambedue le carriere.

Sua Eccellenza il Guardasigilli, nel presentare questo progetto all'approvazione del Parlamento, ha deliberatamente escluso, immagino, come fonte di reclutamento la classe degli avvocati. Eppure nel vecchio ordinamento e nelle successive riforme non era vietato anzi era reso possibile al Guardasigilli di poter scegliere per la carriera giudiziaria, tra gli elementi giovani, buoni, non disillusi della professione, che per circostanze personali o famigliari dovessero rimanere nei piccoli centri cui le loro famiglie appartenevano. L'esperimento dei così detti 400 pretori del dopoguerra non è stato davvero cattivo; esso ci ha dato una massa di giovani avvocati, erano in gran parte reduci dalle trincee, i quali sono diventati ottimi funzionari di giustizia in centri anche importanti delle nostre circoscrizioni giudiziarie. Ciò mi risulta anche personalmente. In sostanza, gli studi sono gli stessi, l'educazione, l'allenamento alle aule giudiziarie

è identico, gli esami oggi sono ugualmente rigorosi sia per l'accesso e l'esercizio delle professioni forensi come per l'accesso e l'esercizio delle funzioni giudiziarie. A me sembra che non sarebbe stato inopportuno lasciare alle facoltà del Ministro di scegliere una certa quantità di magistrati pretori, con le dovute garanzie, nelle professioni forensi.

E terminando queste mie brevi parole, delle quali gli onorevoli colleghi vorranno scusarmi, mi permetto di rivolgere un saluto ad una pianticella giudiziaria che scompare dalle nostre abitudini: quella del vice-pretore onorario. Il vice-pretore onorario non aleggia in questo progetto, non è ricordato altro che nell'articolo 2 per il calcolo degli anni in cui ha esercitato le sue funzioni, come elemento di merito per la elezione ai gradi della carriera pretorile. Non so se questa mancanza di considerazione del progetto equivalga a soppressione.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Affatto!

SANDRINI. Sono lieto di questa dichiarazione, perchè effettivamente i vice-pretori onorari, a parte le solite mende (perchè tutto fra gli uomini è peccabile e correggibile) hanno reso grandi servigi alla magistratura, supplendo, in certi momenti di crisi, alle necessità dell'amministrazione della giustizia e dando ottimo rendimento nella funzione giudiziaria.

Con queste brevi, rapide osservazioni, che io mi sono permesso di esporre, non mi resta che raccomandare, agli onorevoli colleghi, l'approvazione simpatica di questo progetto, che ci riporta alle nostre antiche tradizioni e che ci darà una base sicura per il sempre maggior progresso dell'Amministrazione della giustizia, in attesa delle fondamentali riforme dei Codici, che porteranno l'Italia a quello sfolgore di vita civile e giuridica che è nei fervidi voti del nostro cuore. (*Applausi*).

GIAMPIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIETRO. Il progetto di legge presentato all'approvazione del Senato innova sostanzialmente la legge vigente e quelle precedenti, perchè regola in modo assai diverso il reclutamento della magistratura e la carriera dei pretori.

Per questa è istituito il ruolo separato ed è

consentito il passaggio, o, per dir meglio secondo la espressione della legge, il cambiamento di carriera nel grado superiore di appello, mercè lo scrutinio anticipato e il concorso per esame con determinate modalità che esporrò in seguito.

Esame del disegno di legge — Genesi di esso. — Per bene comprendere l'importanza e la portata del disegno di legge è mestieri esaminare il pensiero che lo ha ispirato, e che si è esplicato in tre tempi e con sistemi diversi.

Il primo: separazione perfetta, avulsione del corpo dei pretori dalla magistratura ordinaria;

il secondo: ruolo separato dei pretori e degli aggiunti giudiziari nel grado inferiore, carriera unica nei gradi superiori;

il terzo, sistema elettivo: ruolo separato, carriera separata, possibilità di passaggio in grado di appello nella magistratura collegiata.

Il primo, proposto dalla Commissione speciale del Senato nella relazione sul disegno di legge presentato dal Guardasigilli nel giugno 1925 per concessione al Governo della facoltà di emendare i codici e le leggi su l'ordinamento giudiziario, e dalla Commissione speciale sul presente disegno di legge, si fonda su queste ragioni:

1° l'esercizio obbligatorio delle funzioni pretorie allontana i migliori elementi dai concorsi e impedisce un reclutamento ottimo con ottimi magistrati;

2° la legislazione comparata degli ordinamenti giudiziari dimostra la necessità dello sdoppiamento e della separazione delle carriere;

3° la intima natura della funzione del giudice mandamentale nei piccoli centri e in quelli rurali, confrontata con quella dei giudici collegiali, richiede la diversità della carriera.

Premetto che la grande autorità, la grande competenza della Commissione e del relatore, magistrato elettissimo, al quale mi uniscono sentimenti di antica profonda stima e di sentita amicizia, lascia veramente perplessi se si possa dubitare della efficacia di quelle ragioni.

Un attento esame convince del contrario.

Non sembra che l'obbligatorietà dell'esercizio delle funzioni pretorie impedisca l'ottimo reclutamento della magistratura, come fu

detto nella prima relazione e ripetuto in quella sul presente disegno.

I concorsi non andavano deserti, per quanto non numerosi. Era la qualità più che la quantità deficiente. Come nelle due relazioni è accennato, l'esito sconsolante dei concorsi dipese dalla scarsa e deficiente cultura e preparazione dei candidati.

Del resto la deficienza dei concorrenti è un fenomeno, che non solo fu comune alle altre amministrazioni, ma che può avere cause diverse: o i maggiori vantaggi da altre professioni, specie da quelle libere o da prevalenti bisogni individuali o di famiglia e simili.

Anche oggi per esempio non si spiega perché per l'insegnamento elementare vi siano pochi uomini e alla facoltà di belle lettere si iscrivano pochi maschi.

Inoltre ridotto a soli tre anni il periodo obbligatorio del pretorato non sembra esso abbia potuto essere ostacolo all'ingresso nella magistratura.

Che sia così io lo desumo anche da quanto in proposito scrisse il Guardasigilli nella diligentissima e mirabile relazione sul disegno di legge del 1925 su menzionato:

« La necessità di una organica revisione delle leggi sull'ordinamento giudiziario deriva anche dalle condizioni di disagio in cui malgrado le numerose riforme versa ancora la magistratura italiana.

« Causa fondamentale del disagio è sempre a mio avviso la lunghezza della carriera dovuta alla fusione del ruolo della magistratura superiore con quello del pretore e alla fusione del ruolo del Pubblico Ministero con quello della magistratura giudicante ».

E il Ministro aggiunse, discorrendo della difficoltà del ritorno all'antico: « D'altro canto diminuito il numero delle preture ed equiparato il grado di pretore a quello di giudice il danno della unificazione delle carriere è alquanto scemato, essendosi ridotta entro più ragionevoli limiti la permanenza obbligatoria dei giovani magistrati nelle piccole sedi di pretura ».

Non dunque l'obbligatorietà dell'esercizio delle funzioni pretorie, ma la lunghezza della carriera ha ostacolato l'ottimo reclutamento di ottimi magistrati.

Il secondo argomento a sostegno della ri-

forma proposta dalla Commissione è che lo sdoppiamento della carriera è richiesto dal progresso giuridico dell'istituto del pretorato. All'uopo si citano gli ordinamenti dei paesi più progrediti di Europa, degli antichi Stati italiani e alcuni progetti di legge, e dei primi quelli della Francia, della Spagna, dell'Inghilterra e della Germania, in modo speciale, che additano la « separazione fra i giudici dei piccoli centri e quelli delle città ».

Ciò è vero, ma vero è altresì che i magistrati inferiori secondo quegli ordinamenti hanno funzioni più amministrative che giudiziarie e rappresentano il funzionario, più che il magistrato.

In Francia e nel Belgio, ad esempio, il giudice di pace ha la principale funzione di tentare la conciliazione delle parti in tutte le controversie, anche in quelle che si rinviano innanzi le autorità superiori. Inoltre la sua competenza originariamente in materia civile non si estendeva oltre il valore di lire 1800, e in penale si restringe alle contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a 15 lire o con l'arresto fino a 5 giorni.

Speciali funzioni amministrative, alcune delle quali ben diverse da quelle che hanno i nostri pretori, sono attribuite a lui da varie leggi.

In sostanza può ritenersi che i giudici di pace compongono una classe a parte di funzionari giudiziari che hanno carattere giudiziario per la funzione giudiziaria esercitata, e amministrativa per la natura della carica, come desumesi altresì dalla circostanza che per la loro nomina non si richiede alcun requisito di dottrina legale.

In Inghilterra i giudici di pace, sceriffi, coroners, hanno funzioni di polizia assai ampie e funzioni giurisdizionali speciali per le singolari mansioni, hanno competenza per una serie di reati punibili fino a tre mesi di carcere o per un danno non superiore a lire cinque sterline.

La loro funzione è gratuita e non è richiesto nessun requisito di cognizione legale.

In Germania i tribunali distrettuali, che rappresentano la magistratura inferiore, hanno una serie di affari contenziosi e volontari o stragiudiziali.

La giurisdizione civile su qualsiasi affare civile o commerciale non è superiore a trecento

marchi e quella penale, con gli scabini, comprende le contravvenzioni punibili con gli arresti o con ammenda non superiore a 150 marchi, e i delitti punibili con tre mesi di prigione e 600 marchi. Hanno, inoltre, attribuzioni speciali d'indole non giudiziaria.

Notevole è per altro la loro unità con i tribunali provinciali, come osserva il Piola Caselli. « Il legislatore tedesco non volle, contrariamente al nostro, che quest'ufficio giudiziario avesse importanza materiale minore dal punto di vista della carriera del magistrato negli uffici superiori, non volle che fosse trattato quale un posto d'ingresso in carriera, lasciato ai magistrati novizi e tosto oltrepassato dai più distinti, ma all'opposto richiese che questo giudice avesse un trattamento pari all'importanza delle sue funzioni e della sua missione allo scopo di attirare nei tribunali distrettuali un personale capace ed sperimentato e che avesse interesse a rimanervi.

« Quindi questi giudici escono dallo stesso noviziato dei giudici superiori, hanno i medesimi diritti di questi, sono coperti dalla stessa garanzia d'immovibilità, hanno rango e titoli equivalenti nella maggior parte degli Stati, parità di stipendio. (Piola Caselli, « La Magistratura » pag. 152 »). Come chiaramente vedesi, per la nomina e per la natura delle funzioni questi giudici differiscono sostanzialmente dal nostro pretore, magistrato vero e proprio, che non perde per l'esercizio di funzioni diverse, alcune delle quali d'indole amministrativa, il carattere di giudice. Perciò non sembra che da codesti ordinamenti possa trarsi argomento per sostenere la totale separazione dei pretori dal corpo della magistratura.

Nè all'uopo prestano argomento le disposizioni della legge organica napoletana del 1817 e di quella piemontese del 1859, estese nel 1865 al Regno d'Italia. Infatti la prima stabiliva due concorsi per la carriera dei giudici di circondario e per quella dei corpi collegiali, ma ai primi era consentito la promozione nell'altra.

Parimenti la legge del 1865, se stabiliva il ruolo dei pretori distinto da quello dei giudici e dei sostituti procuratori del Re, non solo ammetteva il reclutamento unico, ma consentiva la promozione dei pretori al grado superiore del tribunale e della Regia procura.

Lo stesso va detto dei disegni di legge che proposero il ritorno al duplice reclutamento, i progetti Fani e Mortara. Il primo reclutava il giudice mandamentale fra i cittadini laureati in legge o esercenti il notariato, aventi attitudine speciale, desunta da una serie di titoli, mediante concorso distrettuale per le sedi minori, nazionale per le sedi maggiori. Il secondo, quello del senatore Mortara, stabiliva il concorso per la sede fra i vice-pretori dopo tre anni di esercizio, o fra gli avvocati dopo cinque anni.

Per l'uno e per l'altro la carriera non era separata, perchè, secondo il progetto Fani, i giudici mandamentali dopo due conferme potevano essere nominati consiglieri di Corte d'appello o ai gradi parificati, e per quello Mortara i pretori erano ammessi al concorso di giudice, quando non si fosse potuto provvedere mediante la scelta diretta di avvocati.

Sembra perciò potersi affermare che l'esame della legislazione comparata, delle precedenti leggi nostrane e dei progetti di legge dimostra la utilità del doppio ruolo dei pretori e della magistratura collegiale, ma non lo sdoppiamento e l'avulsione dei primi dal corpo e dal seno della magistratura.

L'ultima ragione a sostegno di questa tesi è così esposta nella relazione del 1925:

« La dottrina degli Stati moderni suggerisce di dare a ciascun centro della popolazione l'amministrazione della giustizia in forma adeguata a' bisogni locali ». E aggiunge: « Si dica lo stesso per le altre organizzazioni statali che provvedono ad altri essenziali bisogni spirituali e materiali delle popolazioni. Per quanto si attiene al pubblico insegnamento, per esempio, altri sono gli istituti di cultura per i piccoli centri e altri quelli per i centri maggiori, nessun comune rurale si sentirà offeso perchè non possieda università o altri istituti superiori di studi. Egualmente per la tutela della salute pubblica e di quella dei cittadini nessun piccolo centro si riterrà offeso perchè un sì grave interesse sia confidato a medici condotti, mentre nei grandi centri è curato da celebrità scientifiche aiutate da grandi istituti clinici, igienici, batteriologici ecc. È vero che coloro i quali sono incaricati di questi importanti servizi pubblici debbono, sia nei grandi che nei piccoli centri,

avere tutti un minimo di cultura e di esperienza che generalmente è rappresentato dalla laurea o da altri diplomi; ma è ugualmente vero che non tutti siano destinati ad un medesimo avvenire professionale e scientifico ».

Il principio enunciato è sapiente in linea astratta, ma non sembra sia applicabile al caso.

Adeguata, o non, ai bisogni locali, la giustizia non può non essere perfetta in sè e nell'organo che l'amministra, sia nei centri popolosi e urbani, sia in quelli montani e piccoli. Gradazione non può esservi, perchè la giustizia deve essere una e identica, ogni cittadino avendo il diritto che essa imperi ugualmente per tutti, ovunque sia il luogo ove è amministrata.

Nè torna il paragone con le altre organizzazioni statali. Lo Stato dal medico condotto esige che esso abbia quella istruzione, richiesta con la laurea per tutti i medici e, se per casi eccezionali, per i quali occorre una cultura speciale questa a lui fa difetto, allo Stato nessuna colpa può ascriversi. Non così può dirsi nel caso del pretore, che potendo scegliersi tra coloro che hanno maggiore cultura e capacità per amministrare giustizia non può essere reclutato fra quelli che ne hanno minore. Nè parmi regga altresì l'argomento desunto dai vari istituti di studi, i più importanti stabiliti nei centri maggiori e i meno importanti nei centri minori. Non si discute se il tribunale o la corte di appello debba stabilirsi nel capoluogo del mandamento, ma se in questo debba esservi, o no, un pretore che amministri colà la giustizia, come i collegi l'amministrano nei centri, ove risiedono.

Che la divisione della giurisdizione in due parti, delle quali una più adatta ai territori agricoli e ai piccoli centri urbani e l'altra meglio idonea ai grandi centri urbani sia una tendenza degli istituti giudiziari moderni, come la relazione sostiene, può ritenersi principio esatto e da accogliersi, ma esso non è argomento per sostenere la inferiorità del pretore rispetto alla magistratura collegiale.

Se, come non può dubitarsi, le stesse funzioni dall'uno e dall'altro sono esercitate e la divisione prospettata non esiste nel nostro ordinamento giudiziario e in quello in discussione, finchè essa non sarà stabilita, dovrà necessaria-

mente ritenersi che una ed identica nei suoi requisiti essenziali di capacità e di cultura debba essere la carriera del giudice dei grandi come dei piccoli centri.

Ultimo argomento a favore dello sdoppiamento della carriera, in relazione al luogo, ove la funzione del giudice si esplica, del giudice mandamentale nei piccoli centri, e massime in quelli rurali, e dei giudici collegiali, è desunto dalla intima natura di essa.

Dice la relazione del 1925: « Il giudice dei grandi centri svolge la sua attività in un ambiente di cultura giuridica dove si presentano le più sottili e delicate questioni, dove fenomeni sociali o economici tutt'affatto nuovi richiedono talvolta dal magistrato la prima regolamentazione. Le sue sentenze sono spesso normative per la sistemazione di determinati rapporti giuridici; e nei gradi superiori servono a fissare l'esatto significato delle disposizioni di legge ed hanno quindi un'importanza nazionale. In questo alto lavoro egli ha a collaboratori gli avvocati più insigni che gli recano il contributo della loro dottrina e della loro esperienza.

Ha avanti a sè un vasto campo d'osservazione. Deve compiere giudiziariamente indagini della più svariata natura.

La sua attività si svolge sotto il controllo dell'opinione pubblica: centinaia di giornali tecnici raccolgono la sua produzione giurisprudenziale e la sottopongono a diligente ed austera critica.

Assai diversa è l'opera del giudice dei piccoli centri o almeno dovrebbe essere.

Il suo mandato essenziale è quello di conciliare le parti, le nostre leggi di procedura gliene fanno sempre opportuno ricordo. Le nuove leggi di rito che si vanno preparando rendono sempre più libero il giudice di provvedere equamente e gli concedono nei minori giudizi facoltà di intervenire per sconsigliare la lite o per suggerire la sua regolare proposizione.

Il lavoro di lui non dovrebbe essere esclusivamente e forse neppure principalmente giuridico, anche oggi che è stata elevata la sua competenza in materia civile: egli è o dovrebbe essere il magistrato popolare più disposto a comporre le liti che a deciderle. Nelle liti poi per le quali una decisione è necessaria il processo gli si presenta semplice o di pronta soluzione e le

decisioni dovrebbero venire rapidissime e rivestite quasi di forma familiare perchè i destinatari che sono le parti le comprendano e se ne rendano ragione».

« Le stesse cose — prosegue la relazione — si possono ripetere per l'amministrazione della giustizia penale, nella quale anzi la mentalità del giudice popolare può dirsi anche meglio appropriata e la conoscenza dell'ambiente locale, delle consuetudini, del dialetto, dei caratteri etnici della criminalità ecc., giovano non poco a rendere più facile la ricerca della verità e più sicuro il giudizio».

« Queste ragioni, conclude, esigono che il magistrato popolare non abbandoni mai l'ufficio che gli è proprio e non abbia, almeno normalmente, la possibilità di raggiungere posti più elevati ».

Le osservazioni innanzi riferite certamente sapienti sembra non facciano al caso, perchè esse si riferiscono, non alla giurisdizione pretoria come è attualmente, ma come dovrebbe essere.

Più che pregio, è necessità della discussione esporre prima d'ogni altra osservazione in che essa consista e quali siano le funzioni del pretore. Come giudice civile egli conosce di tutte le azioni civili e commerciali non superiori a lire 1500 ed ora a lire 8000; delle azioni possessorie, di danno temuto e di altre simili; di speciali azioni per prestazioni di alimenti; emette provvedimenti speciali nel procedimento esecutivo e particolarmente in quello mobiliare: ad esempio, concede sequestri per qualunque valore nel luogo in cui il sequestro deve eseguirsi, autorizza le vendite, assegna e distribuisce il danaro su l'accordo delle parti, ecc.; nelle esecuzioni per debiti d'imposta ha facoltà speciali negli espropri immobiliari, dirige le aste ecc.; ha attribuzioni giudiziarie speciali nel diritto privato in materia compromissoria e successoria: ad esempio dà efficacia giudiziale alle sentenze degli arbitri, assiste al deposito, all'apertura e alla pubblicazione dei testamenti olografi o secreti e dà i provvedimenti conservativi circa la loro esecuzione ed altri congeneri;

in materia commerciale ha mansioni varie come, ad esempio, vidimazione dei registri di commercio, ecc.;

come giudice penale giudica le contravven-

zioni punibili con la ammenda fino a lire 2000 o con l'arresto fino a due anni e i delitti punibili con la reclusione o la detenzione fino a 6 mesi e con multa senza limite;

ha funzioni demandategli dal codice di procedura penale, proprie come giudice ed altre speciali in materia di denunce, di arresti, di libertà personale, funzioni istruttorie, tra cui le perizie, ecc.;

ha incarichi speciali in materia di stato civile, di giurato, di elettorato, negli infortuni sul lavoro, di vigilanza su le carceri ed altre che quotidianamente gli vengono date e non brevi come la presidenza dei consigli di leva.

Inoltre a lui incombe la vigilanza sugli uffici di conciliazione con le preture.

Non è da pretermettere, anzi da segnalare l'attribuzione fattagli dal Regio decreto 26 febbraio 1928 della competenza su le controversie individuali del lavoro e delle azioni promosse dalle associazioni legalmente riconosciute contro i datori di lavoro o i lavoratori per la responsabilità civile loro incombente per la inosservanza dei contratti collettivi e delle norme generali a cui questi sono soggetti.

Da questa esposizione risulta che differenza v'è e grande fra il pretore e il giudice, ma nel senso che maggiore è la competenza e maggiore il numero delle attribuzioni date al pretore dalla legge; competenza e attribuzioni che egli deve esercitare, sia nei grandi, come nei piccoli centri e che richiedono perciò, se non maggiore, certo non minore cultura di quella che deve avere il giudice di tribunale.

Questa verità emerge chiara, quando si consideri che, mentre il giudice compie o funzioni civili o penali, o le une o le altre nei tribunali minori, non esercita quelle istruttorie, nè le altre speciali del procedimento penale, che al pretore il codice attribuisce e che dal giudice istruttore o dal procuratore del Re gli vengono delegate.

Basta accennare fra tutte all'opera che egli deve compiere all'apparire del delitto e di quelle specialmente che interessano sommarmente la società, quali gli omicidi, per comprendere quanto essa debba essere illuminata e sapiente, affinchè l'accertamento della verità possa ottenersi, e, qualora del caso, la repressione punitiva dell'azione delittuosa. Chi non sa come la responsabilità penale del colpevole

possa esulare se il pretore non accerti le circostanze generiche e specifiche immediatamente con accorgimento e sapienza? La posizione del cadavere, il luogo ove trovasi l'arma omicida, le interrogazioni delle persone che si presumono autori o testi del delitto, se pretermessi o male accertati nel primo momento, segnano la disfatta della giustizia.

Quando poi si consideri quale debba essere l'opera del pretore nella applicazione delle norme del nuovo Codice penale, per le quali occorre, non solo la conoscenza della legge, ma anche della medicina legale, della psicologia e delle scienze affini, niuno, credo, potrà sostenere che essa, sol perchè si compia nei piccoli centri, sia da meno di quella del giudice del collegio. Ora, se è così, è indubitato che le considerazioni fatte dalla Commissione nei riguardi dei luoghi, dell'ambiente, degli ausili dei patrocinatori meglio si addicano all'opera dei pretori, che non a quella del giudice, qualora non del solo lavoro civile ma di tutte le funzioni pretorie si tenga conto.

D'altra parte non è inutile osservare che meno dannosa riesce una errata sentenza del giudice al ricco, che quistiona di decine di migliaia di lire, che non quella, errata, del pretore al povero contadino che contende talvolta quello che costituisce l'intero suo patrimonio.

Dice la Commissione: «Ciò che fu non rivive se non risalendo l'eterna spirale del progresso umano». Vero, ma vero altresì che la verità, scientifica o pratica, se può essere obliterata o spenta, dalle ceneri sue risorge più viva e vitale.

Si ricordi la sentenza oraziana: *multa resuscitantur quae iam coecidere, cadentque quae nunc sunt in honore*, che non solo nella letteratura, ma in tutte le manifestazioni della vita sociale trova applicazione.

Il secondo sistema è in fondo quello della legge del 1865: reclutamento comune sia ai pretori, sia alla magistratura collegiale, separazione del ruolo nel primo grado, fusione nei gradi superiori.

I vantaggi non possono essere esposti meglio che riferendo quanto con il solito acume il Guardasigilli scrisse nella relazione sul disegno di legge per delega della facoltà di emendare i codici e le leggi sull'ordinamento giudiziario.

«Se si deve dopo una esperienza di sessanta anni dare un giudizio complessivo su tutta questa serie di riforme, il giudizio deve essere, a mio avviso, favorevole alla legge fondamentale del 1865, che appare la più rispondente alle esigenze pratiche della funzione giudiziaria e quella che distinguendo i magistrati secondo le loro attitudini e le loro aspirazioni assicurava a tutti una carriera adeguata e garantiva ai migliori il conseguimento in un tempo relativamente breve dei gradi».

«Il difetto fondamentale della legislazione posteriore risulta in ciò che essa non venne come la legge del 1865 ordinata con tutto il resto della legislazione italiana e sopra tutto non fu coordinata con i codici di procedura civile e penale che di ogni legge sull'ordinamento giudiziario deve essere necessario complemento».

E aggiunse, con molta sapienza e criterio giuridico e pratico: «Vano è infatti il voler mutare la disciplina quando rimane intatta la funzione»; «non si può negare — egli prosegue — che il rimedio più radicale ma più risolutivo sarebbe pur sempre quello di tornare alla legge fondamentale del 1865, che con saggio criterio distingueva la carriera inferiore della magistratura (pretori) dalla carriera superiore (giudici di tribunale, di appello, di cassazione). Si operava per tal modo sin dall'inizio della carriera una selezione volontaria la più efficace e quella che per sua natura dà luogo meno a critiche e a recriminazioni. I magistrati più modesti, di minori ambizioni, quelli che per esser nati e vissuti nei piccoli comuni sentono meno il disagio di una vita isolata in sedi minori pesato il pro e il contro sceglievano la via del pretorato. Quelli di maggiori ambizioni desiderosi di più vasti orizzonti di vita prendevano la strada più aspra in principio ma più promettente di avvenire della magistratura superiore».

«È da vedere pertanto se non convenga ritornarvi coi necessari temperamenti ed adattamenti fra cui in prima linea dovrebbe essere un buon trattamento economico dei pretori sì da conferire sufficiente attrattiva anche alla carriera delle preture».

Terzo sistema, eclettico, quello proposto nel disegno di legge: separazione delle due carriere, possibilità di cambiamento della carriera pretoria nel grado superiore.

Differisce dal disegno della Commissione che è per la più completa e definitiva separazione delle due carriere e per l'avulsione del corpo dei pretori da quello della magistratura come risulta dalla relazione:

« È soltanto col separare fin dal primo momento le due carriere col reclutare i magistrati delle due carriere a mezzo di differenti concorsi che abbiano anche differenti condizioni di ammissione e differenti programmi, che si può assicurare lo sdoppiamento della carriera della magistratura. I giovani aspiranti all'ordine giudiziario devono prescegliere fin dall'inizio quella delle due carriere alla quale essi intendono partecipare e, conseguito il titolo di ammissione all'una o all'altra, devono goderne i vantaggi e sopportarne i sacrifici senza aver nulla reciprocamente da invidiare ».

Osservazioni speciali. — Da quanto ho innanzi esposto emerge chiaro il concetto informatore del disegno di legge, inteso a creare una magistratura, che, pur facendo parte di quella superiore, abbia condizioni proprie e speciali di vita, atte a renderla desiderata ed ambita e a dare ottimi pretori.

Occorre qualche osservazione sul modo con il quale la legge proposta apre la possibilità a pretori di cambiare carriera nel grado superiore dell'appello.

Il modo è duplice: quello dello scrutinio anticipato e l'altro del concorso per esame e per titoli (articoli 7 ed 8). Ad essi possono aspirare i pretori o i primi pretori con le condizioni e modalità indicate negli articoli suddetti.

Per vedere se e come questa possibilità possa tradursi in realtà, occorre conoscere quali siano le condizioni che la vigente legislazione stabilisce per poter essere ammessi allo scrutinio e superare la prova relativa e l'altra dell'esame, tanto più che nella relazione ministeriale sul disegno di legge è scritto che permangono le norme relative allo scrutinio anticipato.

All'uopo dispone la legge 30 dicembre 1926, nell'articolo 4, che l'ammissione può essere concessa solo a magistrati che si distinguono per *eminenti doti* di cultura, di diligenza e di carattere.

Per il concorso per esame è ripetuta nell'articolo 2 la stessa norma.

Inoltre gli aspiranti debbono subire un esame scritto ed orale; scritto in materia di diritto civile, penale, commerciale, amministrativo; orale in materia di procedura civile e penale, e in diritto costituzionale e amministrativo. Per ottenere l'idoneità occorre poi avere riportato otto decimi dei punti disponibili nel complesso delle prove ed almeno sette decimi in ciascuna di esse, nonchè otto decimi nella valutazione dei titoli.

È facile intuire che la richiesta di *eminenti doti* di cultura rende assai problematica la possibilità del cambiamento di carriera, perchè il pretore dopo circa nove anni difficilmente potrà conservarle, se pure le aveva all'inizio della carriera, dato il lavoro che non gli consente occupazione diversa da quella dell'ufficio e perchè la natura della produzione scientifica che egli può dare, le sentenze, difficilmente vale a dimostrare egli abbia le *eminenti doti di cultura*.

Quali esse debbono essere l'ha detto nella perspicua sua relazione l'illustre relatore della Commissione:

« Anche dopo l'elevazione della competenza per valore, il pretore non deve dimenticare la sua funzione quasi familiare, diretta più che a decidere le liti a pacificare i litiganti. Egli non intenderebbe perfettamente il suo compito se si mostrasse schiavo del tecnicismo e complicasse la soluzione delle piccole liti con l'affrontare non indispensabili questioni di diritto e con l'emettere sentenze ricche di dottrina e di erudizione. Purtroppo, la funzione del pretore è stata alquanto snaturata proprio dalla unificazione delle carriere, e dalle condizioni in cui egli è stato posto di dar prova del suo valore tecnico per potere aspirare per titoli alla promozione nei più alti gradi collegiali. Egli è stato indotto a decidere delle liti in modo che restasse traccia della sua dottrina, e la sentenza fosse un documento, del quale fossero destinatari non soltanto le parti ma, in qualche modo, anche i suoi superiori gerarchici e il Consiglio superiore della magistratura ».

Ora dato il grande rigore per l'ammissione, dati i criteri innanzi esposti relativi alle sentenze che essi debbono redigere, domando e dico come mai costoro possono ottenere l'ammissione e poi con gli scrutini anticipati il

passaggio nel ruolo dei giudici di appello? Questo per lo scrutinio anticipato.

Per quanto poi riguarda il concorso, che è per un ventesimo dei posti vacanti e al quale partecipano giudici e sostituiti procuratori del Re, che hanno una preparazione giuridica ben diversa, è facile comprendere che, se per questo passaggio di carriera non si stabiliscono norme diverse, la disposizione di legge non potrà mai tradursi in realtà. Io crederei che si potrebbe raggiungere lo scopo in modo diverso, con l'ammettere ad ulteriore scrutinio, e alle condizioni menzionate nel progetto, i pretori e i primi pretori, i quali fossero stati dichiarati, come la legge dice, promovibili per merito distinto al grado di pretore. A me pare che non ne verrebbero vulnerati i principî, perchè il cambiamento di carriera è dalla legge consentito: solo esso avrebbe realmente effetto. Io credo che in questo senso, o in quegli altri che la sapienza del Guardasigilli potrà indicare, dovrebbe essere provveduto, in quanto che è necessario, assolutamente, offrire, a mio modo di vedere, uno spiraglio di luce ai bravi giovani che per ristrettezze economiche o per altre ragioni peculiari entrano nella carriera della magistratura pretoria. Naturalmente è evidente che colui, il quale sente di avere erudizione e istruzione non inferiori a quelle del suo collega, che ha adito il tribunale, dopo quarant'anni e più di pretorato sente la sfiducia nascere nell'animo suo, e invidiando la sorte del suo collega, che ha percorso la carriera più brillante, con la sfiducia perde ogni attività e ogni attaccamento al proprio dovere.

Credo necessaria questa modifica, anche per un'altra ragione, perchè per quanto i due ordini di magistratura si separino, delle interferenze restano fra di essi e specialmente nei riguardi del grado superiore di procuratore del Re, che su la magistratura pretoria deve esercitare controllo e vigilanza. Ora se il procuratore del Re si estrania dalle funzioni pretorie, se non ha vissuto mai nella pretura (ora verrò a dire come è possibile che nella pretura per qualche tempo viva), se il procuratore del Re non conosce questo organismo pretorile, come può efficacemente controllarlo? D'altra parte, ripeto, in tutte le manifestazioni della vita sociale si constata che niente si controlla, senza che

prima siasi esercitato quanto debba essere controllato. Non si può giudicare se l'organo bene funzioni, se prima non si conoscano quali funzioni esso debba compiere e in che modo esse debbono essere esercitate. È mestieri quindi agevolare il passaggio dei pretori alla Corte d'appello, affinchè nelle Regie procure si possano avere dei magistrati, che conoscano le funzioni e il congegno delicato delle preture e possano assolvere bene il compito di vigilanza su di esse.

E d'altra parte questo stesso principio emerge da quella legislazione napoletana, che giustamente ha riscosso gli omaggi non solo della Commissione, ma anche di tutti gli studiosi, inquantochè per essa non solo era consentito il passaggio del giudice di circondario al grado superiore di appello, ma il Pubblico Ministero che non era una *fictio juris* come è per la nostra procedura penale, era il rappresentante effettivo e reale della legge il quale interveniva nei giudizi, dirigeva il corso della procedura, riceveva le denunce, vigilava le procedure, il quale, insomma, viveva la vita della pretura e quindi poteva vigilarle e controllarle.

Ripeto quindi che la modificazione possa farsi, tanto più che quella da me proposta non vulnera il principio informatore della legge, ma solo ne rende praticamente attuabile la relativa disposizione.

E vengo all'ultima parte. La legge stabilisce che gli uditori di tribunale possono anche, per necessità, essere addetti alle preture. La Commissione speciale fa un voto in senso contrario, nel senso cioè che il tempo sia il minimo possibile, da stabilirsi in un massimo di 6 mesi, non più, e che l'esercizio abbia luogo nei capoluoghi di provincia. Io invece proporrei che normalmente, gli uditori di tribunale debbano essere applicati alle preture e almeno per un anno. Le ragioni precedentemente esposte circa la necessità di avere magistrati che conoscano il servizio delle preture parmi giustificino la mia proposta.

Ho finito. Queste modeste osservazioni che, a mio modo di vedere, non vulnerano la sostanza nè le disposizioni del progetto, io sottopongo all'alta mente ed all'alto senno del Guardasigilli. Qualora egli creda che possano essere accolte, proporrei degli emendamenti; in caso

contrario mi limiterei a richiamare su di esse l'attenzione di lui, perchè ne tenga conto nella emanazione delle norme di attuazione che il Parlamento gli concederà facoltà di emettere, se e in quanto creda possibile accoglierle.

Nessun sentimento, diverso da quello del pieno convincimento di fare opera utile alla legge, radicato in me dalla piena conoscenza delle funzioni e della vita pretoria, le ha ispirate; nessun'altra voce, che non sia quella del dovere, allo stesso fine intesa, ad esprimerle al Senato mi ha indotto.

Questa voce della coscienza è stata tanto imperiosa da superare e vincere il travaglio dell'animo esitante e dubbioso se fosse preferibile il silenzio o la parola, data l'alta autorità della Commissione, dato l'unanime consenso che suffraga il disegno di legge, ed in considerazione altresì, e principalmente, dell'alta sapienza di colui che è stato il magnifico ideatore e propulsore del progetto, l'illustre Guardasigilli.

Mi ha vinto altresì l'affettuoso grido delle rimembranze degli otto anni della mia vita, trascorsi nell'esercizio delle funzioni pretorie, rimembranze di amarezze e di gioie, numerose le prime e scarse le altre, queste e quelle adagiatisi in uno stato di pace e di tranquillità nascenti « sotto l'usbergo del sentirsi puro » e sotto l'egida del dovere compiuto. Queste rimembranze, ora che parlo, mi esaltano e mi commuovono e l'animo grato e memore volgono a colleghi del buon tempo antico, e a quelli che nel mio distretto e nel regno esercitano le funzioni pretorie. Ad essi, che sui monti nevosi, o nelle pianure malariche, raccolti nella solitudine e nel silenzio attendono da soli, senza nessun conforto, senza nessun aiuto estraneo, all'esercizio delle funzioni loro affidate; ad essi, i quali ai derelitti della sorte o ai visitati dalla morte, orfani e pupilli, prodigano tutte le loro cure, cercando di venire loro in aiuto e di mitigare le ingiustizie del destino; ad essi, che all'apparire dei delitti, per vie impervie, sotto l'uragano, sotto la pioggia o sotto la canicola corrono per accertare le tracce del delitto e impedire che la strage del proprio simile resti impunita; ad essi, i quali più che alle avversità della natura sono esposti alle prepotenze di ogni villano,

che, parteggiando, un Marcel diventa; ad essi, cavalieri della giustizia, da questo banco del Senato, fiero di avere rivendicato la nobiltà e l'importanza della loro missione, mando il più vivo plauso; dal banco del Senato, ove perenne arde la fiaccola sacra di riconoscenza e di gratitudine verso tutte le forze vive, virilmente operanti, per la grandezza ed il maggior lustro della Patria! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore D'Amelio.

D'AMELIO, relatore. Onorevoli colleghi, la Commissione speciale, che ha avuto l'onore di esaminare questo disegno di legge, per illustrarne il contenuto, ha redatto una relazione forse eccessivamente ampia; credo che si possa perdonarle questo peccato per la grande brevità del mio dire.

Ho ascoltato con grandissimo interesse i discorsi degli onorevoli colleghi Sandrini e Giampietro sui concetti essenziali della riforma. Il senatore Sandrini mi pare perfettamente d'accordo con le idee del disegno di legge, ragione per cui non debbo a lui alcuna risposta. L'altro discorso del collega Giampietro mi aveva fatto supporre che egli fosse dissenziente circa le idee fondamentali del disegno di legge, ma poi, se ho ben compreso il suo pensiero, mi è parso che egli, in sostanza, non chiede altro che un emendamento concernente il passaggio fra le due carriere sdoppiate; e questa proposta potrà essere meglio esaminata in sede di esame delle singole disposizioni.

Debbo, tuttavia, a lui una succinta risposta per quanto concerne la preferenza che egli ha dimostrato al sistema della legge del 1865 di fronte al sistema adottato dal presente disegno di legge. Egli vorrebbe, così credo si sia espresso (e chiedo scusa per il caso che non avessi ben compreso, chè la sua voce non giungeva sempre sin qui), vorrebbe che l'esame di ammissione per la Magistratura fosse unico, tanto per i pretori quanto per i giudici collegiali, e gli uni e gli altri, quindi, dovrebbero essere reclutati nella stessa guisa. Questo era il sistema del 1865; la carriera si sdoppiava, più tardi, ma inizialmente i magistrati pretori e i magistrati collegiali erano assunti mediante un solo concorso. Viceversa, secondo il sistema del presente disegno di legge, i concorsi sono due:

uno per l'ammissione nella Magistratura collegiale e l'altro per l'ammissione nella Magistratura pretoriale. Perchè non è stato riprodotto integralmente il sistema della legge del 1865 ed è stato preferito questo sistema? Nella relazione si sono accennati i motivi di questa differenziazione. L'esperienza ci ha insegnato qualche cosa; ci ha insegnato quale era il difetto fondamentale della legge del 1865, difetto che ne produsse la degenerazione. Infatti, quando i magistrati sono assunti con un unico concorso e hanno dimostrato di possedere le medesime qualità intellettuali e morali, non si rassegnano a fare una carriera più modesta se possono percorrerne una più brillante: tutti ritengono di avere uguale diritto alla carriera migliore e quando è il momento della selezione nessuno si induce ad accettare quella più modesta.

Questo era l'inconveniente che si verificava nell'applicazione della vecchia legge del 1865. Si giunse così al punto che non vi erano più pretori; le preture erano lasciate vuote, perchè tutti i candidati ammessi al concorso si credevano in diritto di percorrere quella carriera, che a loro meglio piaceva, vale a dire quella dei tribunali. E allora si dovette ricorrere agli espedienti: l'ordinamento del 1865 subì la sua forte crisi con la legge del 1875, con la quale si dispose che per essere nominati pretori non occorressero più i concorsi, perchè potevano essere nominati a quell'ufficio avvocati o procuratori o notai o altre persone probe, nelle quali si supponevano qualità intellettuali e morali tali da saper compiere le delicatissime funzioni. Contro questo intollerabile stato di cose insorse l'onorevole Zanardelli con la sua riforma.

Ora ad evitare che si ripeta lo stesso inconveniente si è voluto la duplicità del concorso. Quando i magistrati inizialmente hanno deliberato di affrontare l'uno o l'altro concorso, non hanno più a dolersi se fanno una carriera diversa da quella che percorrono i loro colleghi, che hanno preferito l'altra, perchè hanno prescelto fin dall'inizio il loro avvenire. Naturalmente essi dovranno percorrere la propria carriera come tutti i funzionari dello Stato, che ne hanno scelta una liberamente, secondo la propria inclinazione e le esigenze della vita.

È vero che più tardi il magistrato nominato mediante concorso per l'ammissione alla car-

riera pretoria può passare all'altra carriera, ma questo sta a dimostrare l'unità sostanziale della Magistratura; e sta a dimostrare altresì in quanto alta estimazione si tengono anche i pretori, poichè si permette ai migliori fra essi di poter ascendere ai maggiori gradi, fino al massimo, dell'ordine giudiziario.

In tal modo, mentre si mantengono integri tutti i benefici dell'ordinamento del 1865, si eliminano i difetti che avevano determinato la crisi di quell'ordinamento.

Ecco perchè il nuovo disegno di legge pare meglio corrispondente alle vere esigenze della Magistratura, e sotto questo punto di vista la Commissione l'ha proposto all'approvazione del Senato.

Le altre obiezioni che sono state opposte si riferiscono ad una certa disparità delle condizioni dei magistrati collegiali e dei magistrati pretoriali nell'ascendere ai gradi superiori. Il collega Sandrini ha osservato che si chieggono più anni di servizio ai pretori in confronto dei giudici e sostituti procuratori del Re.

Prego osservare che se qualcuno è stato effettivamente sacrificato questo è stato il magistrato collegiale, perchè questi poteva oggi essere ammesso al concorso per titoli al posto superiore, dopo otto anni di servizio e 4 anni di grado. L'onorevole ministro, sempre vigile e proclive a migliorare le condizioni dei magistrati, aveva proposto che, non dopo 4 anni di grado, ma dopo soltanto 3 anni, si potesse essere ammessi al concorso per titoli.

Senonchè i magistrati collegiali giungono al posto di giudice dopo un numero di anni minore di quello dei magistrati pretoriali, nei quali l'uditorato è più lungo. Si sarebbero avuti dei pretori ammessi ai concorsi dopo 9 anni di servizio e dei magistrati collegiali dopo otto anni. Il ministro, volendo togliere questa disparità di trattamento, ha elevato il minimo degli anni di servizio anche per i magistrati collegiali, portandolo a nove anni. Questa parificazione giuridica di tutti i magistrati, giunti alla soglia della carriera superiore, è anche una parificazione morale e spirituale, che conferma l'estimazione che deve circondare tanto i magistrati collegiali quanto quelli pretoriali.

Credo che le altre obiezioni sia meglio esaminarle quando saranno lette le singole dispo-

sizioni del disegno di legge. Comprendo fra esse anche quella dell'onorevole Giampietro, il quale potrebbe precisare il suo emendamento in forma concreta, perchè lo si possa tener presente, nell'esame dell'articolo 7.

E ponendo termine al mio dire, credo di avere adempiuto la promessa di essere molto breve. (*Applausi*).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Onorevoli senatori, io farò una promessa simile a quella dell'onorevole senatore d'Amelio, cioè di essere il più possibile breve, ciò che mi consente soprattutto la collaborazione veramente notevole che l'onorevole Commissione speciale ha voluto dare alla illustrazione di questo disegno di legge. La relazione del senatore d'Amelio è per ogni verso completa: essa risale alle origini della questione della carriera, e dimostra come oggi la soluzione del problema appare matura. Tale soluzione noi abbiamo adottato dopo una esperienza di alcuni anni e dopo molta meditazione.

In verità il problema dello sdoppiamento delle carriere in una carriera delle preture e in una dei collegi, tribunali e corti, è grave.

Mi rendo conto pertanto della perplessità dell'onorevole Giampietro. Ci sono in verità inconvenienti in tutti e due i sistemi, quello della carriera unica e quello delle carriere separate. Noi usciamo dai gravissimi inconvenienti della legge Zanardelli dell'8 giugno 1890, che sono stati rilevati dalla relazione della Commissione e sui quali non ritornerò, ma non mi dissimulo che inconvenienti possono presentarsi anche nell'altro sistema. Cercheremo, come ha detto l'onorevole Giampietro, di adottare una soluzione intermedia, che eviti al possibile gli inconvenienti e faccia propri i vantaggi di ciascuno dei due sistemi. Questa è in verità una legge sperimentale; essa costituisce una anticipazione pregevole di quell'ordinamento giudiziario che sarà fatto a suo tempo in connessione col codice di procedura civile e col codice di procedura penale, come ha notato il relatore; riforma per la quale il Parlamento ha già concesso al Governo i necessari poteri. Avremo così tutto il tempo di sperimentare

il nuovo sistema, di modificarlo a suo tempo, se sarà necessario.

Questo disegno di legge è importante non solo perchè consacra lo sdoppiamento delle carriere, ma anche perchè stabilisce un aumento di magistrati, che è numericamente modesto (centosettantotto posti nuovi) ma io spero sufficiente per ottenere un migliore andamento dei nostri uffici giudiziari, che attualmente non è soddisfacente. Non è soddisfacente, dico, non già per mancanza di dottrina e di diligenza da parte dei magistrati, ma per l'assoluta insufficienza del loro numero. Basti pensare che i magistrati oggi in servizio, con una popolazione di 42 milioni di abitanti, con uno sviluppo economico notevole e in un momento molto delicato dell'economia nazionale, sono all'incirca nel medesimo numero che aveva il Regno d'Italia nel 1865 con una popolazione di 22 milioni di abitanti e con uno sviluppo economico non certamente comparabile a quello odierno.

Questa situazione m'ha indotto a chiedere al collega delle finanze le somme necessarie per aumentare l'organico della magistratura e chi conosce la riluttanza, perfettamente ragionevole, del mio collega a consentire spese non strettamente necessarie, apprezzerà le difficoltà che io ho dovuto superare e la buona volontà della finanza, di cui le sono assai grato.

Questo dovevo dire perchè il Senato si rendesse conto dell'importanza del disegno di legge e degli ostacoli che si opponevano alla sua formulazione. Ostacoli non solo di carattere strettamente finanziario, ma anche di indole organica per le inevitabili ripercussioni che ogni agevolazione di carriera concessa ai magistrati produce nei riguardi delle carriere degli altri funzionari, ripercussioni alle quali il mio collega delle finanze è molto sensibile. Ciò spiega come il disegno di legge, pur portando alla carriera della magistratura notevoli miglioramenti, soprattutto per il copioso aumento di posti nei gradi superiori, non abbia potuto, per tutte le questioni che sollevava lo sdoppiamento della carriera, adottare la soluzione ideale.

Ciò premesso dirò pochissime parole sopra le questioni sollevate dagli onorevoli senatori che hanno preso la parola sul disegno di legge.

Sulla questione dello sdoppiamento delle carriere, non aggiungerò altro. Credo che ormai

su questo punto si sia formata una *communis opinio* favorevole. Il senatore Giampietro, che pure in fondo consente nel concetto della separazione, ha proposto talune modificazioni per rendere più agevole il passaggio dalla carriera di pretura a quella delle magistrature collegiali. Io temo in verità che le sue proposte finirebbero col recar piuttosto danno che vantaggio ai pretori, ai quali egli vuole giovare.

L'onorevole Giampietro, se ho ben compreso il suo pensiero, chiede che allo scrutinio per il passaggio alla Corte d'Appello siano bensì ammessi solo i pretori qualificati di merito distinto, ma vuol sostituire al criterio normale della qualificazione da parte del Consiglio giudiziario, fatta al momento della ammissione, quella che essi già possedevano antecedentemente.

Ora non so se questo sarebbe veramente un beneficio. La antecedente qualificazione, a cui l'onorevole Giampietro vorrebbe dare decisiva importanza, non può essere che quella ottenuta al momento della promozione da pretore aggiunto a pretore: gli altri aumenti di grado successivi ottenendosi automaticamente col solo decorso del tempo. Ora, ammettendosi allo scrutinio per la Corte d'Appello solo quei pretori che nella promozione da pretore aggiunto a pretore sono dichiarati di merito distinto, si toglierebbe ogni speranza di passaggio al ruolo dei collegi a coloro che non ebbero la qualifica di merito distinto all'inizio della carriera di pretore. Come tutti sanno, secondo il progetto, il pretore dopo due anni di tirocinio come uditore diviene pretore aggiunto, e dopo altri tre anni è nominato pretore. Sicchè il giudizio che dopo questi cinque anni sarebbe dato del valore del pretore resterebbe definitivo per tutta la sua carriera. Indubbiamente questo sarebbe un criterio di maggiore e non di minore severità, come sembra al senatore Giampietro. Perciò io credo molto preferibile il criterio adottato nel progetto ministeriale. Al momento in cui il pretore chiede l'ammissione allo scrutinio anticipato per il passaggio di carriera, egli deve essere giudicato dai suoi diretti superiori meritevole di tale ammissione. Questo giudizio non è una vera e propria qualifica di merito distinto, è un *accessit*, il quale secondo la mia esperienza viene dato con una certa larghezza. Esso non rappresen-

terà certo alcuna limitazione per quei pretori che meritino il passaggio alla carriera dei collegi.

L'onorevole senatore Sandrini ha fatto alcune interessanti osservazioni: gli risponderò brevemente.

Egli vorrebbe ancora elevata la condizione del pretore. Molto bene: nessuno più di me lo desidera; ma bisogna considerare in primo luogo che questa carriera delle preture, così come è congegnata nel disegno di legge ministeriale, è già una buona carriera. Se noi facciamo il confronto tra la carriera delle preture ed altre anche importanti, come quella delle prefetture, delle questure, delle intendenze di finanza ecc., il confronto è a tutto vantaggio dei pretori. All'apice della carriera ci sono ottanta posti di quinto grado che è, come tutti sanno, quello dei generali di brigata. Non è dunque meschina la carriera dei pretori, come sembra all'onorevole Sandrini, quando si consideri che, dopo due anni di uditore sempre retribuito (600 lire mensili per i primi sei mesi, 900 per gli altri diciotto) il giovane aspirante alla carriera delle preture diverrà pretore aggiunto, vuol dire funzionario di nono grado, che nelle altre carriere corrisponde a quello di primo segretario. Orbene per diventare primo segretario ci vogliono nelle altre amministrazioni molti e molti anni. Invece il pretore ottiene il nono grado dopo soli due anni. In tal grado il pretore rimarrà tre anni e poi automaticamente sarà nominato pretore, otterrà cioè il grado ottavo. Il settimo e il sesto grado saranno pure ottenuti in modo automatico, col solo decorso di un tempo relativamente breve. Mediante scrutinio, infine, il pretore potrà essere promosso primo pretore, ottenere cioè un grado equiparato a quello di generale di brigata. Ogni pretore è pertanto automaticamente sicuro di raggiungere il grado sesto, quello cioè dei colonnelli dell'esercito, ed avrà molta probabilità di ottenere il quinto. Si tratta quindi di una carriera per se stessa molto onorevole, che certamente non è inferiore a nessun'altra delle maggiori carriere dello Stato.

Questo non basta: il pretore può far passaggio alla carriera dei collegi e ciò in due modi: per concorso e per scrutinio anticipato. Il concorso è certamente difficile, ma è difficile

per il pretore come per il giudice di tribunale.

Si tratta di un concorso che dà grandissimi vantaggi e si comprende perciò come in esso riesca ogni anno solo un piccolo numero di magistrati.

Ma il pretore può passare alla carriera dei collegi anche per via di scrutinio: dopo 17 anni di carriera egli può essere nominato consigliere di Corte d'Appello, e aspirare così a tutto lo sviluppo ulteriore della carriera fino alla prima presidenza delle Corti d'Appello e della Cassazione. Naturalmente occorre che si tratti di un pretore distinto. È giusto dunque, che, come del resto avviene sempre per lo scrutinio anticipato, la promozione si ottenga solo dai magistrati qualificati di merito distinto. Ma anche questa via è aperta ampiamente ai pretori. Ad essi è riservato il quinto dei posti vacanti di consigliere di Appello, ciò che significa in media 16 posti all'anno. Naturalmente la carriera della magistratura collegiale è più rapida: essa sarà veramente eccellente e tale che mi riprometto di richiamarvi i giovani migliori, perchè nessuna carriera dello Stato darà nè le soddisfazioni morali nè i vantaggi materiali della carriera della magistratura collegiale.

La quale, avendo uno svolgimento ulteriore rapido e brillante, è giusto che sia alquanto più dura negli inizi. Infatti, mentre il pretore farà solo due anni di tirocinio e sempre retribuito, dopo di che otterrà la nomina a pretore aggiunto, il magistrato dei tribunali dovrà fare un tirocinio di tre anni di cui diciotto mesi non retribuito. Anche su questo punto vi sono state osservazioni e non irracionevoli perchè nessuna soluzione in questa materia può andare esente da critiche. Evidentemente la condizione fatta agli uditori di tribunale è un po' dura, ma la carriera ulteriore sarà così rapida, che vi è certamente compenso. Del resto abbiamo aperto anche ai giovani uditori di tribunale la possibilità di ottenere, dopo i primi sei mesi, una retribuzione: è stabilito infatti che essi potranno essere incaricati della funzione di vice pretore con la mensile indennità di lire 900. A certuni sembrano poche 900 lire: sembrano pochissime a molti giovani odierni. Ai miei tempi (*ilarità*) carriere più rapide si iniziavano con stipendi, che pur fatte le debite

proporzioni dovute al nuovo valore della moneta, erano assai inferiori alle 900 lire mensili; eppure ci sembravano sufficienti. Ma speriamo che passata, come va passando, l'ondata di materialismo del periodo postbellico, la gioventù torni a tenere in pregio le soddisfazioni ideali, che sono le più vere e durevoli. La carriera della magistratura allora verrà reputata, come è effettivamente, soddisfacente.

L'on. Sandrini trova troppo lunga la carriera dei pretori, ed eccessivi i quattro gradi stabiliti dal disegno di legge. A me non sembra. I gradi della carriera delle preture corrispondono esattamente a quelli della carriera dei giudici. Vi sono gli uditori di pretura come vi sono gli uditori di tribunale. Segue il grado di uditore vice pretore, corrispondente a quello di uditore di tribunale retribuito o incaricato delle funzioni di vice pretore. Viene poi il grado di pretore aggiunto, corrispondente a quello di giudice aggiunto. Da pretore aggiunto si passa pretore, come da giudice aggiunto si passa giudice.

In verità i gradi della carriera delle preture non sono troppi, essi rispondono alle diverse funzioni.

L'uditore di pretura è un puro praticante; il vice pretore è un uditore che coadiuva il pretore nell'esercizio delle sue funzioni con giurisdizione piena; il pretore aggiunto è un pretore che può reggere un ufficio ma ancora in esperimento, e il pretore è il titolare dell'ufficio. Il primo pretore finalmente è il capo di un ufficio particolarmente importante, da cui dipendono altri pretori.

D'altra parte bisogna considerare che i primi tre gradi si percorrono in due anni; il terzo grado in tre; quindi in cinque anni si percorrono i due terzi della carriera. Non sembra in verità che si tratti di una carriera troppo lenta.

Il senatore Sandrini desidera anche che sia elevata la competenza pretoria. Nel progetto di Codice di procedura penale questa competenza è stata elevata di molto. Io ho qualche dubbio se sia possibile mettersi ora su questa via, perchè nel nuovo ordinamento che vi proponiamo il pretore deve restare un magistrato popolare. Ad ogni modo tale questione sarà esaminata con molta ponderazione in occasione della riforma dei Codici processuali.

L'onorevole Sandrini si lamenta ancora della diversità dei termini stabiliti per le promozioni nella carriera delle preture e in quella dei collegi. Il senatore D'Amelio ha già risposto a questa obiezione. Chi percorre la carriera delle preture guadagna un anno, perchè il suo tirocinio è più breve, in confronto di chi percorre la carriera dei collegi. Par giusto perciò ristabilire in qualche modo l'equilibrio al momento dell'ammissione allo scrutinio per la Corte d'Appello.

Il senatore Sandrini fa inoltre voti perchè vengano nominati fra gli avvocati, e senza concorso, un certo numero di pretori. Dico la verità: quando si ammette la possibilità della nomina senza concorso di avvocati nei gradi di consigliere di Appello o di Cassazione, nella stessa elevatezza del grado è la garanzia che tali nomine saranno pochissime e verranno fatte tra persone veramente degne.

Ma quando all'avvocato si offre il grado di pretore, viene il dubbio che la nomina possa aver luogo piuttosto tra i non riusciti della libera professione che tra gli avvocati eminenti.

In ultimo il senatore Sandrini si duole che scompaia la figura del pretore onorario. Niente affatto! Del pretore onorario non si parla in questo disegno di legge, il quale non vuol riformare tutto l'ordinamento giudiziario, ma disciplinare solo la separazione delle carriere. E quindi rimane intatta la figura e la funzione del vice pretore onorario. Anzi nel presente disegno di legge a tale funzione si è dato un particolare valore, perchè è stabilito che il servizio prestato come vice pretore onorario costituisce titolo di merito speciale nel concorso per uditore di pretura.

Un'ultima osservazione, a proposito della destinazione nelle preture degli uditori di tribunale, problema sollevato dalla onorevole Commissione speciale. Io convengo nel principio che è bene, di regola, che gli uditori di tribunale facciano pratica presso quei collegi dove dovranno prestare servizio come giudici; ma non è affatto male che essi acquistino pratica anche del servizio delle preture. In questo mi accosterei all'opinione del senatore Giampietro, il quale chiede che gli uditori di tribunale siano destinati alle preture almeno per un periodo di un anno; in pratica penso che così accadrà. E ciò per una ragione molto semplice, che è quella appunto per cui siamo stati in-

dotti a introdurre la disposizione che consente di destinare gli uditori di tribunale alle preture come vice-pretori: una ragione d'indole finanziaria, da cui, come sempre, è impossibile prescindere.

In verità anche il pareggio del bilancio dello Stato è un ideale e la difesa della pubblica finanza una necessità che deve stare a cuore non solo del ministro delle finanze ma di ogni altro ministro. Era dunque necessario destinare un certo numero di uditori di tribunale al servizio delle preture, perchè in molte preture occorrono, oltre il pretore, anche uno o più vice pretori di carriera; nella pretura di Roma ve ne sono in pianta ben 15.

In totale, fatti tutti i conti, sono risultati necessari 282 magistrati che fungano da vice pretore nelle preture. Come avere questi 282 magistrati?

Logicamente sarebbero stati necessari 282 pretori aggiunti, i quali in sottordine prestassero servizio in pretura. Tale provvedimento avrebbe portato una spesa considerevole; ci siamo allora contentati di soli 82 pretori aggiunti da destinare in sottordine e ciò dopo non facili trattative col mio collega delle finanze, il quale ha difeso, come era suo dovere, l'erario dello Stato. Rimangono così 200 posti di vice pretore scoperti, e siccome il numero degli uditori di pretura è rimasto limitato a 75, per la differenza dobbiamo ricorrere agli uditori di tribunale. Mi si domanderà perchè abbiamo limitato a 75 il numero degli uditori di pretura. Per una sola ragione, per assicurare agli uditori di pretura la nomina a pretore aggiunto dopo i due anni di tirocinio. Se avessimo aumentato il numero degli uditori di pretura oltre i 75, la permanenza nel grado si sarebbe praticamente protratta a 3 o a 4 anni, ciò che non si è voluto, perchè scopo essenziale del disegno di legge è stato quello di consegnare la carriera delle preture come una buona carriera. Considerata poi l'opportunità di far fare anche agli aspiranti alla carriera dei collegi una pratica del servizio di pretura, si è stabilito di sopperire con un certo numero di uditori di pretura ai 125 posti circa di vice pretori mancanti. Quanto al tempo di tale destinazione...

D'AMELIO, *relatore*. La Commissione speciale non ha indicato nessun termine.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari*

di culto. Io credo si arriverà ad un anno come media; un periodo inferiore non sarebbe opportuno anche per non dar luogo a troppo continui mutamenti nel personale delle preture.

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Commissione speciale, lo accetto senz'altro.

Possiamo ora passare alla discussione degli articoli con la sicura coscienza che se il Parlamento conforterà del suo suffragio il disegno di legge, avremo fatto un passo notevole verso il definitivo assetto della magistratura italiana. (*Vivissimi prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo all'esame degli articoli che rileggo:

MAGISTRATURA DELLE PRETURE.

Art. 1.

È istituito il ruolo separato della magistratura delle preture.

I gradi della magistratura delle preture sono:

- uditore di pretura;
- uditore vice pretore;
- pretore aggiunto;
- pretore;
- primo pretore.

(Approvato).

Art. 2.

Per essere nominato uditore di pretura è necessario aver vinto la prova di un concorso per esame teorico-pratico secondo le norme da stabilire per Regio decreto, ai termini dell'articolo 12 cpv. 1, della presente legge. Tuttavia nel classificare i vincitori del concorso si terrà conto altresì del servizio eventualmente prestato in qualità di vice pretore onorario.

Per le condizioni di ammissibilità al concorso si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 103 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Gli uditori di pretura sono destinati con decreto ministeriale alle preture, per compiervi

il loro tirocinio, con la mensile indennità di lire 600.

Dopo sei mesi almeno di tirocinio effettivo gli uditori di pretura possono essere nominati vice pretori e destinati, con giurisdizione piena, a coadiuvare il pretore nell'esercizio delle sue funzioni.

Ai vice pretori viene corrisposta un'indennità mensile di lire 900.

D'AMELIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore della Commissione*. Ho domandato la parola sul capoverso dell'articolo 2, che suona « per le condizioni di ammissibilità al concorso si applicano le disposizioni degli art. 10 e 103 del Regio decreto 30 dicembre 1923 » per dire che l'originario art. 2 non recava le condizioni essenziali per essere ammessi al concorso. La Commissione ha pensato di richiamare le condizioni previste dal Regio decreto 30 dicembre 1923, perchè l'articolo conteneva una lacuna. Senonchè mi è stato fatto osservare che vi sono attualmente dei vice-pretori onorari che hanno superato i 30 anni e verrebbero ad essere esclusi, per effetto di questa disposizione, dal concorso. Ora è vero che l'articolo 12 dà al ministro facoltà di coordinare le varie norme e di dettare disposizioni transitorie, con le quali si potrebbe provvedere al caso accennato; ma in ogni modo, se l'onorevole Ministro accetta, io penso che alle parole « per le condizioni di ammissibilità al concorso si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 103 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 » si potrebbero aggiungere le altre: « salvo per quanto concerne l'età ».

L'età sarebbe poi precisata col Regio decreto, che stabilirà le condizioni del concorso.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Vorrei pregare l'onorevole ministro di considerare che la nomina dei vice-pretori onorari a uditori sarà un caso molto problematico. I vice-pretori onorari attuali sono dei modesti professionisti delle località dove risiede la Pretura, avvocati, notai, procuratori i quali naturalmente nell'esercizio delle loro funzioni hanno già un avviamento di carriera, una posizione economica più o meno

discreta che viene ad avvantaggiarsi pel carattere onorifico della funzione di vice-pretore onorario. Io non propongo nessun emendamento, faccio soltanto una riflessione con l'antica amicizia affettuosa che mi lega all'onorevole ministro. Mi limito ad osservare che al vice-pretore onorario viene offerta questa prospettiva, di fare un passo indietro, di abbandonare la sua professione per diventare uditore ed aspirare, una volta uditore, a diventare vice-pretore tra sei mesi — il che vorrà dire molto più di sei mesi; purtroppo in questa materia ho una esperienza doppia o tripla di quella che tutti voi avete, e del resto tutti sappiamo che malgrado si fissino termini minimi non si evita di arrivare ai termini massimi. Il professionista dunque che avrebbe dovuto abbandonare la sua professione e diventare uditore di pretura per diventare poi successivamente vice-pretore sia pure con piena giurisdizione (ma la piena giurisdizione l'hanno anche i vice-pretori onorari e quindi non so quale significato preciso abbia la espressione qui usata), si sente dire in sostanza: « levati di qui che non ti voglio ». Io non credo che sarebbe un gran male sopprimere quella carica onoraria in una riforma completa, ma nelle condizioni attuali nè il Ministero può sopprimerla, nè io credo che ciò sia opportuno.

E poichè tra i vice-pretori onorari specialmente nelle piccole sedi di pretura remote e impraticabili c'è della gente che ha vere benemerenze, che presta ottimi servizi e che merita un riguardo e un premio diverso da quello che verrebbe offerto con l'articolo 2 della legge, esprimo il mio pensiero nel senso che sarebbe stato almeno desiderabile che questa legge lasciasse al Governo la facoltà di nominare vice-pretori effettivi i vice-pretori onorari che hanno fatto buona prova e che desiderano di entrare nella carriera, vale a dire consentire ad essi di saltare il grado di uditore. Questo è un pensiero che mi si è affacciato quando ho letto il progetto di legge. L'onorevole ministro sa che io ho fatto un'esperimento di nomina a pretori di vice-pretori onorari e che questo esperimento, fatto sotto il mio controllo personale, con la mia nota severità di scrutatore di magistrati da anni infiniti, aveva dato buona prova; perchè il 90 e il 95 per cento di quelli che sono stati nominati sono realmente

ottimi magistrati. Le poche eccezioni non tolgono la bontà della prova. In quell'esperimento i vice-pretori onorari che avevano titoli di merito sono stati nominati pretori. Ma ora io esprimo soltanto il desiderio che i vice-pretori onorari che ne sono degni, passino direttamente a vice-pretori effettivi senza attraversare il grado di uditore. Se anche è troppo tardi per discutere di questo, la mia coscienza mi imponeva di far presente questa imperfezione del progetto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il senatore Mortara, a cui ricambio la simpatia e la stima che egli ha dichiarato avere per me, ha toccato un tasto che è dei più importanti dell'ordinamento giudiziario; il problema della magistratura onoraria. Io devo rendere omaggio tanto agli umili conciliatori come ai vice pretori onorari, che validamente coadiuvano i pretori nel loro ufficio. Debbo anzi dire che, senza la magistratura onoraria, l'amministrazione della giustizia sarebbe impossibile; poichè dal punto di vista numerico i magistrati di carriera rappresentano una minoranza nel numero complessivo dei magistrati. Ai magistrati onorari deve andare perciò tutta la nostra riconoscenza. Essi lavorano con coscienza, senza chiedere nulla allo Stato neanche quelle tradizionali onorificenze che per molto tempo sono rimaste sospese.

MORTARA. Hanno domandato il libretto ferroviario.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Infatti domandarono il libretto ferroviario e non lo ottennero; eppure questi magistrati onorari fanno risparmiare allo Stato molti ma molti milioni; se noi dovessimo avere magistrati di carriera per il lavoro che compiono quelli onorari, lo Stato dovrebbe forse raddoppiare la spesa che oggi sostiene per il personale giudiziario.

Ciò premesso, come era mio stretto dovere, aggiungo che l'idea del senatore Mortara di nominare senza concorso vice pretori effettivi un certo numero di vice pretori onorari, mi era in un certo momento balenata. E giacchè mi si presenta l'occasione, aggiungo esser vero quello che afferma il senatore Mortara, che i

420 vice pretori da lui nominati hanno fatto in generale ottima prova. Ma ho dovuto constatare che nella magistratura e nel pubblico vi è una certa prevenzione contro i magistrati nominati senza concorso.

MORTARA. A voi spetterebbe di rompere questo pregiudizio.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Infatti anche i vice pretori reggenti, che io ho nominati, sebbene in genere abbiano fatto buona prova, tuttavia non godono il prestigio di cui godono i loro colleghi nominati per concorso. È difficile prescindere, onorevole Mortara, in questa questione così delicata del prestigio, da correnti di opinioni universalmente diffuse. Mi sono pertanto indotto a ritornare al sistema del concorso. E devo aggiungere che il ministro delle finanze tiene fermo il principio che non si entri nelle carriere dello Stato senza concorso e non si ottenga il nono grado se non dopo un esperimento di esami.

Anzi il ministro delle finanze mi ha richiesto che anche gli attuali reggenti di pretura, che verranno sistemati col concorso interno per esami, siano sottoposti ad un nuovo esame per il riconoscimento del nono grado.

Sembra veramente che due esami a distanza di pochi mesi siano troppi; il ministro delle finanze è finora severo nel richiedere il doppio esame per salvare il principio della necessità dell'esperimento per la promozione al nono grado.

Ora di fronte a questa situazione che si prospetta della necessità non di uno, ma di due esami per la nomina al nono grado cioè a pretore aggiunto, l'idea di ammettere a questo grado alcuni magistrati senza alcuna prova offre difficoltà gravissime. Ad ogni modo, non mancherò di tenere presente la sua proposta, onorevole Mortara, quando si dovrà compilare il testo definitivo della legge sull'ordinamento della magistratura. Vedremo allora se sarà il caso di aprire un piccolo spiraglio per la nomina a vice pretori effettivi di alcuni dei migliori vice pretori onorari.

Quanto all'emendamento del senatore D'Amelio, dico in verità che preferirei lasciare il capoverso nella formulazione proposta dalla Commissione, perchè non mi sembra utile lasciare al regolamento la determinazione,

in via normale, dell'età necessaria per l'ammissione ai concorsi.

Le eccezioni per coloro che attualmente esercitano funzione di reggenti le preture dovranno essere fatte nelle disposizioni transitorie. È bene però che rimanga negli atti del Senato che le condizioni del capoverso dell'articolo 2 valgono in via normale, ma che in via transitoria il Governo ha la facoltà di derogarvi, quando ciò sia necessario per sistemare il personale attualmente in servizio.

D'AMELIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. Dopo questa dichiarazione dell'onorevole Guardasigilli, la Commissione non insiste ulteriormente nella sua proposta.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Non ho proposto emendamento, e non ho desiderato che le mie parole portassero a discutere di ulteriori varianti a questo articolo.

Ringrazio l'amico Guardasigilli della benevolenza con la quale ha tenuto in considerazione il mio giudizio sulla magistratura onoraria, e del tributo autorevolmente reso alle benemerenze di questa magistratura. Sono lieto di aver provocato una manifestazione che sarà di conforto a valorosi magistrati, o meglio a cittadini che spendono la loro attività in servizio della magistratura, con poca o nessuna speranza di compenso, per quanto modesto e formale.

Col sentimento di antico magistrato devo deplorare che siano proprio le necessità del pareggiamento meccanico della gerarchia giudiziaria con quelle dei vari ordini amministrativi, che vengano a determinare tali e tante restrizioni, qualcuna abbastanza severa, come ha accennato e riconosciuto l'onorevole ministro della giustizia.

Il nostro ideale sarebbe che il bilancio della giustizia dovesse rappresentare una entità finanziaria completamente divisa e distinta dai bilanci delle altre amministrazioni e che la gerarchia della magistratura dovesse essere considerata completamente separata e diversa dalle altre, nella posizione più alta che le conviene. Ma siccome queste sono idealità delle quali è forse prematuro discutere, mi

rassegno alla situazione di fatto accennata dall'onorevole Guardasigilli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Art. 3.

Gli uditori vice pretori dopo 18 mesi almeno di effettivo servizio in tale qualità possono conseguire la nomina a pretore aggiunto, quando superino con buon esito la prova di un esame teorico-pratico, secondo le norme da stabilire per Regio decreto, ai termini dell'articolo 12, cpv. 1, della presente legge, al quale esame essi possono presentarsi dopo almeno un anno di tirocinio in qualità di vice pretore.

I pretori aggiunti sono generalmente destinati in sott'ordine in preture provviste di titolare; ma per necessità di servizio possono anche essere incaricati di reggere temporaneamente preture prive di titolare.

(Approvato).

Art. 4.

I pretori aggiunti dopo non meno di tre anni di grado possono essere nominati pretori, in base a giudizio di promovibilità dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello. I magistrati che hanno conseguito il grado di pretore e ne abbiano esercitate per tre anni le funzioni sono inamovibili.

(Approvato).

Art. 5.

Le promozioni al grado di primo pretore sono fatte in seguito a scrutinio a turno di anzianità dei pretori, i quali abbiano almeno 17 anni di servizio effettivo.

I pretori ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in promovibili per anzianità congiunta al merito, in promovibili per merito ed in promovibili per merito distinto.

A seconda della qualifica riportata, i pretori sono collocati in tre distinti elenchi per ordine di anzianità, indipendentemente dal numero dei voti conseguiti e dalla data dello scrutinio.

Le promozioni a primo pretore da disporre entro l'anno sono riservate per 1/5 ai promovibili per anzianità congiunta al merito, per 3/5

ai promovibili per merito, per 1/5 ai promovibili per merito distinto.

(Approvato).

MAGISTRATURA COLLEGALE.

Art. 6.

Per essere ammesso a funzioni giudiziarie nei collegi o negli uffici del pubblico ministero è necessario aver compiuto un tirocinio in qualità di uditore di tribunale.

Per essere nominato uditore di tribunale occorre aver vinto la prova di un concorso per esame, secondo le norme da stabilire per Regio decreto, ai termini dell'art. 12, cpv. 1, della presente legge.

Per le condizioni di ammissibilità al concorso si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 103 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Gli uditori di tribunale sono normalmente destinati con decreto ministeriale ai collegi giudiziari o agli uffici del pubblico ministero per compiervi un tirocinio della durata di almeno tre anni; ma dopo i primi sei mesi possono anche, per necessità di servizio, essere destinati alle preture, che hanno sede nei capoluoghi di provincia, per esercitarvi, con giurisdizione piena, le funzioni di vice pretore.

Nei primi 18 mesi il tirocinio presso i collegi e gli uffici del pubblico ministero è gratuito, per il restante periodo è corrisposta all'uditore un'indennità mensile di 600 lire.

Ove l'uditore venga destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore, percepirà una indennità mensile di 900 lire.

L'uditore di tribunale che abbia compiuto il periodo di tirocinio può conseguire la nomina a giudice aggiunto, quando superi con buon esito la prova di esame prescritta dagli articoli 109 e 110 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786. A tale esame l'uditore può presentarsi dopo almeno due anni di tirocinio.

(Approvato).

PROMOZIONI ED APPLICAZIONI DEI MAGISTRATI.

Art. 7.

Allo scrutinio in anticipazione per le promozioni in corte di appello sono ammessi i giudici

ed i sostituti procuratori del Re i quali abbiano almeno 16 anni di servizio effettivo, ed i pretori i quali ne abbiano almeno 17. Possono partecipare anche i primi pretori i quali aspirino al cambiamento di carriera.

I primi pretori e, successivamente, i pretori dichiarati promovibili a seguito del predetto scrutinio sono collocati in un unico elenco, che sarà tenuto distinto da quello dei giudici e dei sostituti procuratori del Re.

Allo scrutinio per turno di anzianità sono ammessi i giudici ed i sostituti procuratori del Re.

Al concorso per esame e per titoli per le promozioni in Corte d'appello sono ammessi i giudici, i sostituti procuratori del Re ed i pretori con nove anni almeno di servizio complessivo; i giudici ed i sostituti devono inoltre avere almeno tre anni effettivi di grado ed i pretori quattro anni.

(Approvato).

Art. 8.

Per le promozioni in Corte d'appello è soppressa la qualifica di promovibilità per anzianità congiunta al merito.

Le promozioni in Corte d'appello da disporre entro l'anno sono riservate per sei ventesimi ai giudici e sostituti procuratori del Re, dichiarati promovibili per merito distinto, per quattro ventesimi ai primi pretori e pretori egualmente dichiarati promovibili per merito distinto e per nove ventesimi ai giudici e sostituti procuratori del Re dichiarati promovibili per merito.

Un altro ventesimo resta riservato ai vincitori del concorso per esame e per titoli, di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, ed all'ultimo capoverso del precedente art. 7.

Al concorso ed allo scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione sono ammessi i soli consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello.

(Approvato).

Art. 9.

Non più di 30 fra i giudici ed i sostituti procuratori del Re possono, con decreto Reale, es-

sere destinati ad esercitare le funzioni del grado superiore negli uffici giudiziari, dove siano posti di pianta vacanti nel grado stesso.

Parimenti con decreto Reale possono essere destinati ad esercitare le funzioni di consigliere di Corte di cassazione o di sostituto procuratore generale di cassazione non più di 8 consiglieri d'appello, o magistrati di grado parificato.

(Approvato).

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

Art. 10.

Le sezioni di Corte d'appello di Brescia e di Messina sono trasformate in sedi di Corte d'appello.

Sono istituite due sezioni di Corte d'appello, una a Caltanissetta, dipendente dalla Corte d'appello di Palermo, l'altra a Lecce, dipendente dalla Corte d'appello di Bari.

La circoscrizione territoriale delle nuove Corti e sezioni di Corte d'appello sarà stabilita con successivo decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro della giustizia e degli affari di culto.

(Approvato).

Art. 11.

Il numero complessivo dei magistrati, esclusi gli uditori, risultante dalle attuali piante organiche è aumentato di 178.

I relativi posti sono ripartiti nei vari gradi della Magistratura come appresso:

| | |
|--|-----|
| Grado 4°: Consiglieri di Corte di cassazione e parificati (di cui 4 con funzioni di primo presidente d'appello o parificate) | 14 |
| » 5°: Consiglieri d'appello, parificati e primi pretori | 104 |
| » 6° al 9°: Giudici, sostituti procuratori del Re, pretori, giudici aggiunti e pretori aggiunti | 60 |

Il numero degli uditori è diminuito di 150.

Le tabelle organiche dei ruoli della Magistratura delle preture e di quella dei tribunali vengono stabilite, conformemente alle suindicate

variazioni, negli allegati A e B alla presente legge.

È data facoltà al Ministro della giustizia e degli affari di culto di provvedere, mercè le relative nomine, a coprire le vacanze verificatesi nei ruoli del personale della Magistratura anche anteriormente al 16 agosto 1926.

Alla tabella per il personale del Ministero della giustizia e degli affari di culto, annessa alla legge 14 aprile 1927, n. 514, è portata la seguente modificazione nella parte concernente i posti assegnati ai giudici aggiunti:

Giudici, sostituti procuratori del Re o giudici aggiunti, posti 6
(Approvato).

Art. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o con questa incompatibili.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare per

Regio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonchè per il coordinamento della medesima con il decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2786, e con le altre leggi che potranno essere, ove occorra, modificati.

Pure per Regio decreto, su proposta del Ministro della giustizia e degli affari di culto, si potrà provvedere alla modificazione ed al riordinamento delle piante organiche della Magistratura in tutti gli uffici giudiziari del Regno, entro i limiti dei posti stabiliti per ciascun grado dalle nuove tabelle.

L'istituzione e la trasformazione di uffici previste nell'art. 10 e gli aumenti di personale di cui all'art. 11 avranno attuazione non prima del 1° luglio 1930.

Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'art. 1, n. 3, della legge 24 dicembre 1925, n. 2260.

(Approvato).

Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto

TABELLA A.

PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA

Carriera delle Preture

(Gruppo A)

| GRADO | NUM. DEI POSTI |
|----------------------------|----------------|
| 5. Primi pretori | 80 |
| 6. Pretori di 1ª classe | 1227 |
| 7. » 2ª » | |
| 8. » 3ª » | |
| 9. » aggiunti | |
| | 1307 |
| 10. Uditori vice pretori | 75 |
| 11. Uditori | |

Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto

TABELLA B.

PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA

Carriera dei Tribunali e delle Corti.

(Gruppo A)

| GRADO | NUM. DEI POSTI |
|--|----------------|
| 1. Primo presidente di Corte di cassazione | 1 |
| 2. Procuratore generale di Corte di cassazione | 1 |
| 4. Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione | 271 (a) |
| 5. Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello . | 1008 |
| 6. Giudici e sostituti procuratori del Re, 1ª classe | } 1644 |
| 7. » » » » 2ª » | |
| 8. » » » » 3ª » | |
| 9. » aggiunti | |
| | 2925 |
| 10, 11. Uditori di tribunale. | 275 |
| | == |

(a) dei quali 47 con funzioni di primo presidente di Corte di appello o parificate.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Marcello, Mayer, Ancona, Di Frasso, Rota Giuseppe a presentare alcune relazioni.

MARCELLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Disposizioni per la repressione delle frodi nei burri (352).

MAYER. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2171, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1929-30 e convalidazione dei Regi decreti 30 dicembre 1929, n. 2170, 30 dicembre 1929, n. 2221, e 30 dicembre 1929, n. 2240, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo (421).

ANCONA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 (414).

DI FRASSO. Ho l'onore di presentare al Senato, le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per l'istituzione nell'Italia meridionale e insulare di stabilimenti per la raffinazione di olii di oliva (290);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316, portante disposizioni per la produzione ed il commercio degli olii commestibili (368).

ROTA GIUSEPPE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Esecuzione del Protocollo firmato a Parigi il 15 giugno 1929 che reca altresì emendamenti alla Convenzione relativa alla Navigazione aerea del 13 ottobre 1919 (389).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Marcello, Mayer, Ancona, Di Frasso, Rota Giuseppe, della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Norme per abbreviare i procedimenti di concessione di opere idrauliche e di sistemazione montana » (N. 413).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Norme per abbreviare i procedimenti di concessione di opere idrauliche e di sistemazione montana ».

Avverto che deve esser corretto un lieve errore sfuggito nella stampa di questo disegno di legge.

Nella seconda riga della prima parte e nella seconda riga dell'ultimo capoverso si deve sostituire la dizione « della presente legge » a quella usata nella stampa « del presente decreto ».

Prego il senatore segretario Libertini di dar lettura del disegno di legge.

LIBERTINI, segretario, legge lo stampato n. 413.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare all'onorevole senatore Passerini Angelo.

PASSERINI ANGELO. Questo disegno di legge viene sottoposto al Senato quasi per pareggiare i consorzi fra le provincie e i comuni ai consorzi di proprietari privati. Io credo che le facilitazioni più ampie dovrebbero essere date ai consorzi di provincie e comuni, che sono gli unici che possono per il bene delle popolazioni dar mano a questi importanti lavori. Si tratta della sistemazione di immense estensioni di montagna completamente incolte allo scopo di renderle in qualche parte boschive, per regolare il corso delle acque, proteggere le proprietà sottostanti e provvedere alla sicurezza delle strade provinciali e comunali. La spesa per tali opere è molto rilevante ed è superiore certamente alle disponibilità che i proprietari di montagna possono mettere insieme per costituirsi in consorzio. La cosa è più facile per la sistemazione dei terreni paludosi e dei terreni di pianura. Ma nelle valli ciò non è possibile. Io faccio voto perchè se difficoltà ancora esistono perchè i consorzi istituiti dai comuni possano essere pareggiati nelle facoltà concesse ai privati, siano tali che non ostacolino la costituzione di questi consorzi, gli unici che possono provvedere alle vere sistemazioni dei bacini montani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Falcioni.

FALCIONI, *relatore*. Brevissime considerazioni ha svolto l'on. senatore Passerini, che, in sostanza, ripete qui i propositi già manifestati in seno dell'Ufficio centrale del Senato. Vorrebbe l'onorevole Passerini che fossero maggiormente considerati i comuni nelle loro richieste di concessioni di bonifiche o di opere idrauliche forestali nei bacini montani.

Ora io ritengo che la richiesta che egli svolge in questo momento al Senato sia completamente accettata dal progetto di legge in discussione. È bene che il Senato sappia che tale progetto non viene a vulnerare menomamente i concetti che erano stati prestabiliti nella legge fondamentale, nel senso di ritenere sempre favoriti nelle concessioni di bonifiche i consorzi dei proprietari.

Soltanto coll'articolo 1 attuale si dichiara che per la concessione a provincie, a comuni e loro consorzi di opere idrauliche e di sistemazione di bacini montani vengono applicate le norme di favore statuite per i consorzi di proprietari. In sostanza, prima dell'attuale progetto di legge, i consorzi delle provincie e dei comuni erano considerati alla stessa stregua dei proprietari non consorziati. Per modo che, qualora essi avessero voluto ottenere una concessione, dovevano anzitutto domandarla, in secondo luogo si rendeva indispensabile la pubblicazione di questa domanda. E ciò nell'intento di eccitare l'eventuale concorrenza dei terzi. Come ognuno vede tali prescrizioni ora eliminate dalla legge attuale in confronto delle provincie e dei comuni, erano assai gravi. E l'onorevole Passerini, dev'essere lieto dell'importante innovazione. Resta, però sempre immutato, come ho detto poc'anzi, il principio fondamentale che favorisce anche in rapporto alle provincie e ai comuni i proprietari consorziati. La ragione di ciò è evidente in quanto che i proprietari consorziati hanno lo stimolo dell'interesse personale che li induce ad agire con quella intensità di lavoro che il legislatore si è proposto di ottenere per il razionale sfruttamento delle bonifiche.

Potremmo portare degli esempi. È di pochi giorni fa quello che ho letto nei giornali. Il Capo del Governo ha onorato di una visita sua la bonifica di Maccarese, che si svolge alle

porte di Roma, ed ebbe parole elogiative per l'importante lavoro e lo svolgimento suo. Questo dimostra che i consorzi dei proprietari privati possono corrispondere allo scopo della legge, anzi non avendo vincoli eccessivi di autorizzazioni, lo possono meglio degli Enti pubblici. Però l'onorevole Passerini può trovare una ragione di conforto per la tesi sua anche se esamina la disposizione della legge 3 luglio 1911, da lui forse non avvertita, recante provvedimenti per le concessioni idraulico-forestali dei bacini montani. All'articolo 15 è detto: «La provincia o le provincie interessate, quando di accordo ne facciano domanda, potranno ottenere dal ministro dei lavori pubblici, da quello dell'agricoltura, industria e commercio, e del tesoro, la facoltà di eseguire direttamente opere idrauliche forestali nei bacini montani».

Con questa disposizione, ogni sua preoccupazione scompare. Scompare anche se considera che, almeno nelle nostre montagne, i boschi essendo quasi tutti di proprietà comunale, i comuni soltanto hanno diritto di chiedere ed ottenere le concessioni summenzionate.

Cosicchè lo scopo, apprezzabile, previsto dall'onorevole Passerini è pienamente raggiunto.

Per queste sommarie osservazioni io spero che gli onorevoli senatori vorranno consentire l'autorevole approvazione loro a questo disegno di legge, il quale, come bene dice la relazione ministeriale, dà, secondo i propositi del Duce, sviluppo all'attività che concorre alla bonifica integrale, la quale, lo sappiamo tutti, è indubbiamente una parte non trascurabile del vasto assillante problema dell'economia nazionale. (*Applausi, approvazioni*).

SERPIERI, *sottosegretario di Stato per la bonifica integrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERPIERI, *sottosegretario di Stato per la bonifica integrale*. Dopo le chiarissime illustrazioni date dall'onorevole senatore Falcioni, sarebbe superflua qualsiasi mia parola. Desidero solo dire agli onorevoli senatori che effettivamente, alle intenzioni del Governo di usare dello strumento della concessione per dare più larga esecuzione alle sistemazioni montane, le provincie italiane sono venute largamente incontro.

Credo che al Senato farà piacere sapere che sono ormai quasi certo che il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste potrà dare in concessione ad enti pubblici — entro l'esercizio corrente — l'esecuzione di sistemazioni montane per una somma di 40-45 milioni. Non è certo moltissimo di fronte alle enormi necessità per la sistemazione dei nostri monti, ma credo che, dopo tante parole dette sopra tale problema, questo inizio di fatti concreti sia notizia tale da allietare gli onorevoli senatori. *(Vivissimi applausi)*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per la concessione a provincie, comuni e loro Consorzi di opere idrauliche e di sistemazione di bacini montani si applicano le norme vigenti per la concessione delle opere stesse ai Consorzi di proprietari.

Nel caso di concorrenza tra i Consorzi di proprietari e gli enti pubblici anzidetti, restano ferme le disposizioni in vigore che attribuiscono ai Consorzi di proprietari la preferenza nella concessione delle opere.

(Approvato).

Art. 2.

Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi amministrativi di esecuzione, di manutenzione o di contribuzione per opere idrauliche, idraulico-forestali, bonifica e irrigazione sono tenuti ad esibire gli atti costitutivi all'Ufficio del Genio civile della provincia, che li trascrive per estratto in apposito registro.

Il Governo può dichiarare estinti i Consorzi che non abbiano corrisposto a tale obbligo nel termine prescritto.

Per i Consorzi costituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, la registrazione degli atti costitutivi è promossa a cura dell'autorità che provvede al riconoscimento dell'ente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione » (N. 356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario, legge lo stampato n. 356.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 160 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, chiunque, benchè fornito di passaporto, nell'espatriare si sottrae ai controlli prescritti dalle leggi e dai regolamenti per gli emigranti, è punito con l'ammenda da lire 500 a 1000.

(Approvato).

Art. 2.

Chiunque in qualsiasi modo agevola l'emigrazione di un cittadino in contravvenzione alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini della Autorità competente è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 1000 a 5000.

La reclusione non è inferiore a tre mesi e la multa a lire 2000:

1° se il colpevole abbia agito per motivi di lucro;

2° se il fatto si riferisca a donne od a minori.

Se il reato sia commesso da cinque o più persone associate la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire 3000 a 6000.

(Approvato).

Art. 3.

Chiunque riceve danaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, come compenso

per procurare od agevolare illecitamente l'espatrio ad un cittadino che intende emigrare, è punito per questo solo fatto, con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 2000.

Alla stessa pena soggiace colui che ha dato o promesso il danaro od altra utilità.

(Approvato)

Art. 4.

Chiunque, al fine di lucro, procura in qualsiasi modo un atto di chiamata od una proposta di contratto di lavoro per l'estero ad un cittadino che intende emigrare o si intromette per ottenere dalle autorità competenti il rilascio del passaporto o di altro documento di espatrio ad un emigrante, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 1000. Le somme riscosse a titolo di compenso sono sequestrate ed in caso di condanna il giudice deve ordinarne la confisca.

(Approvato).

Art. 5.

Chiunque con manifesti, circolari, guide, pubblicazioni e con qualsiasi mezzo di pubblicità, eccita l'emigrazione di cittadini italiani, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 1000.

Se il fatto sia commesso per motivi di lucro ovvero con notizie o indicazioni false, la reclusione non è inferiore a due mesi e la multa a lire 500.

Se concorrono entrambe le circostanze previste nel precedente capoverso, la reclusione è da tre mesi a due anni e la multa da lire 1000 a 3000.

(Approvato).

Art. 6.

Chiunque con manifesti, circolari, guide, pubblicazioni, o con qualsiasi mezzo di pubblicità, diffonde nel Regno notizie o indicazioni false concernenti l'emigrazione è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 1000.

(Approvato).

Art. 7.

Chiunque, mediante false notizie, induce un cittadino ad emigrare o ad avviarsi a un paese

estero diverso da quello dove intendeva emigrare o induce un emigrante a prendere imbarco in porti esteri è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 1000.

Le stesse pene si applicano a chiunque col pretesto di rendere possibile ad un emigrante di entrare in un paese estero al quale non sia legittimamente autorizzato a recarsi, lo induce o lo aiuta a dirigersi in paese diverso.

(Approvato).

Art. 8.

Chiunque conduce o manda all'estero a scopo di lavoro un minore degli anni 18 senza che sia sottoposto alla visita medica e fornito del libretto prescritto dalle leggi sul lavoro dei fanciulli è punito con la multa da lire 200 a 500.

(Approvato).

Art. 9.

Chiunque conduce o manda all'estero un minore degli anni 18 al fine d'impiegarlo in mestieri girovaghi e industrie dichiarate dannose o pericolose alla salute dalle leggi e dai regolamenti, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 1000 a 3000.

(Approvato).

Art. 10.

Chiunque, senza esservi autorizzato a norma delle leggi e dei regolamenti, si intromette a fine di lucro, fra un emigrante ed un vettore od un suo rappresentante per la conclusione del contratto di trasporto è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

Qualora il fatto, anche senza fine di lucro, sia commesso da chi occupa un ufficio od un impiego in una impresa avente fra i suoi scopi il trasporto di emigranti od è comunque interessato in una di tali imprese l'arresto non è inferiore ad un mese e l'ammenda a lire 500.

(Approvato).

Art. 11.

Il rappresentante di vettore di emigranti, che non tiene regolarmente numerati e firmati

in ciascun foglio dall'ispettore della emigrazione i registri prescritti dal regolamento od omette di annotarvi o vi annota inesattamente i compensi per qualsiasi titolo riscossi in relazione agli imbarchi da lui procurati, è punito con l'ammenda da lire 500 a 2000.

(Approvato).

Art. 12.

Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero uno dei delitti preveduti dagli articoli 2, 3 e 7 della presente legge soggiace alle pene dagli stessi articoli stabilite, anche se non si trova nel territorio del Regno.

(Approvato).

Art. 13.

Sono abrogati gli articoli 11, 12 e 14 del Testo Unico della legge sull'emigrazione, approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè ogni altra disposizione contraria a quella della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931;

Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1925-26.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Approvazione del disegno di legge: « Modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » (N. 407).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Valvassori Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge lo stampato n. 407.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Dopo l'articolo 70 della legge 11 marzo 1926, n. 397, è aggiunto il seguente articolo:

« Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio può essere inflitta la sospensione dal grado, la quale è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite dai precedenti articoli per la sospensione dall'impiego.

« Durante il periodo di sospensione dal grado, agli ufficiali di cui al precedente comma sarà corrisposta la metà del trattamento economico inerente alla posizione di A. R. Q. ».

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge ha vigore dal 1° gennaio 1930.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riconoscimento, ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, ecc. per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-1918 » (N. 406).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Riconosci-

mento, ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa ecc., per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-18».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario, legge lo stampato n. 406.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I mutilati ed invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata od aggravata per causa della guerra nazionale 1915-18, ascritti ad una delle prime sei categorie di pensione od assegno rinnovabile di cui alle tabelle C e D allegate al Regio decreto 1491 del 12 luglio 1923 e che alla data della ferita o della malattia stessa facevano parte di enti dell'esercito o della marina mobilitati, in zone dichiarate in istato di guerra, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui al decreto luogotenenziale del 4 settembre 1916, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati, in zone dichiarate in istato di guerra, anche per tutto il tempo decorso dalla data della ferita, della malattia o dell'aggravamento di cui sopra, fino a quella dell'armistizio (4 novembre 1918).

(Approvato).

Art. 2.

I militari che riportarono ferite o malattie già riconosciute alla data della presente legge direttamente dipendenti da cause dovute alla guerra nazionale 1915-18, mentre facevano parte di enti dell'esercito o della marina mobilitati in zone dichiarate in istato di guerra — e che non sono compresi tra i militari indicati nel precedente articolo I — debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui al decreto luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati in zone dichiarate in istato di guerra anche dopo la data della ferita o malattia suddette e non oltre il 4 no-

vembre 1918, solamente però per il periodo trascorso, in conseguenza di tale ferita o malattia, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, o presso enti territoriali per inabilità alle fatiche di guerra.

(Approvato).

Art. 3.

Per le ferite e malattie dipendenti dalla guerra e riportate dopo il 4 novembre 1918 in Albania da militari che facevano parte del corpo di occupazione, i benefici di cui ai precedenti articoli si applicano fino alla data del 2 agosto 1920.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione di contributi per l'acquisto di apparecchi azionati elettricamente da adibirsi al dissodamento meccanico dei terreni e di premi per il dissodamento mediante detti apparecchi o a mezzo di esplosivi » (N. 353).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Concessione di contributi per l'acquisto di apparecchi azionati elettricamente da adibirsi al dissodamento meccanico dei terreni e di premi per il dissodamento mediante detti apparecchi o a mezzo di esplosivi ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario, legge lo stampato n. 353.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I contributi di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, nonché i premi di cui all'articolo 2 del decreto medesimo potranno essere concessi rispettivamente anche per l'acquisto di apparecchi azionati elettricamente da adibirsi al dissodamento mec-

canico dei terreni e per la esecuzione del dissodamento stesso mediante apparecchi di tale natura.

(Approvato).

Art. 2.

I proprietari, enfiteuti ed affittuari di terreni a sottosuolo tufaceo o ad analoga compattezza che, nelle zone di cui all'articolo 1 del citato Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, eseguiranno dissodamenti a mezzo di esplosivi per l'impianto di frutteti, oliveti o vigneti per uve da tavola, potranno fruire di premi, coi criteri e colle norme stabiliti dall'articolo 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e dal relativo regolamento.

(Approvato).

Art. 3.

I contributi e premi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge faranno carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste istituito in base all'articolo 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, portante provvedimenti per la bonifica integrale e per i servizi agrari e forestali » (N. 371).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, portante provvedimenti per la bonifica integrale e per i servizi agrari e forestali ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, portante provvedimenti per la bonifica integrale e per i servizi agrari e forestali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2356, concernente l'approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Patrimoni riuniti ex economici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in dipendenza della legge 27 maggio 1929, n. 848 » (N. 410).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2356, concernente l'approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Patrimoni riuniti ex-economici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in dipendenza della legge 27 maggio 1929, n. 848 ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2356, che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Patrimoni riuniti ex economici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in dipendenza della legge 27 maggio 1929, n. 848.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1873, recante provvedimenti per la demanializzazione delle Fonti di Levico Vetriolo » (N. 294).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1873, recante provvedimenti per la demanializzazione delle Fonti di Levico Vetriolo ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1873, recante provvedimenti per la demanializzazione delle Fonti di Levico Vetriolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1898, che dispone modificazioni al Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, recante provvedimenti per le case popolari, limitatamente alla città di Bolzano, e al Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412 (N. 305).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1898, che dispone modificazioni al Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, recante provvedimenti per le case popolari, limitatamente alla città di Bolzano, e al Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412 ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1898, che dispone modi-

ficazioni al Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, recante provvedimenti per le case popolari, limitatamente alla città di Bolzano, e al Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, numero 2412, con le modificazioni seguenti:

Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1898.

Art. 1.

Fermo restando lo stanziamento di 5 milioni di lire di cui all'articolo 12 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, il concorso dello Stato è ragguagliato al 25 per cento della spesa che sarà incontrata dall'ente costruttore per l'acquisto delle aree e per la costruzione di alloggi popolari nella città di Bolzano, anche per le costruzioni che siano già state autorizzate o eseguite a seguito del sopraccitato Regio decreto-legge.

Art. 2.

Gli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo precedente resteranno proprietà dell'ente costruttore, il quale li concederà in locazione secondo le norme della legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), salvo la facoltà a esso ente consentita dal Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, di vendere o cedere in locazione con patto di futura vendita gli alloggi in qualunque tempo costruiti.

Art. 3.

I prelievi dal fondo dell'uno e mezzo per cento costituito ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, per la manutenzione occorrente nell'alloggio di ogni singolo assegnatario, verranno effettuati direttamente dalle cooperative sotto la solidale responsabilità dei rispettivi amministratori, senza che occorra il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici nè l'autorizzazione da parte della Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge 14 novembre 1929, n. 2027, concernente la modifica dell'ordinamento dei Consigli amministrativi degli Ordini dei sanitari » (N. 291).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2027, concernente la modifica dell'ordinamento dei Consigli amministrativi degli Ordini dei sanitari ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 novembre 1929, n. 2027, che modifica l'ordinamento dei Consigli amministrativi degli Ordini dei sanitari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1444, che aumenta, per l'anno 1929, il contingente per l'esportazione delle pelli grezze di vitello » (N. 308).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1444, che aumenta per l'anno 1929,

il contingente per l'esportazione delle pelli grezze di vitello ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1444, che aumenta il contingente per l'esportazione delle pelli grezze di vitello, per l'anno 1929.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1757, che dà esecuzione al Protocollo e dichiarazioni annesse concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928, relativo all'esportazione delle ossa, Protocollo e dichiarazioni firmati a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati l'11 settembre 1929 » (N. 313).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1757, che dà esecuzione al Protocollo e dichiarazioni annesse concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928, relativo all'esportazione delle ossa, Protocollo e dichiarazioni firmati a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati l'11 settembre 1929 ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1929-VII, n. 1757, che dà esecuzione al Protocollo e dichiarazioni annesse concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928, relativo all'esportazione delle ossa, Protocollo e dichiarazioni firmati a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati l'11 settembre 1929.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1819, che aumenta il dazio di esportazione sulle ossa greggie » (N. 320).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1819, che aumenta il dazio di esportazione sulle ossa greggie ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1819, che aumenta il dazio di esportazione sulle ossa greggie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Alberici, Amero d'Aste, Ancona, Artom, Asinari di Bernezzo.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bazan, Bergamasco, Berio, Berti, Bianchi, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bistolfi, Bollati, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Cagnetta, Cagni, Calisse, Casanuova, Casati, Casertano, Celesia, Chersi, Cimatei, Cippico, Cirmeni, Concini, Conti, Corbino, Cornaggia, Cossilla, Credaro, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, Del Pezzo, De Marinis, De Vito, Di Donato, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Facta, Falcioni, Fara, Ferrari, Ferrero di Cambiano, Ferri.

Garofalo, Garroni, Gatti Salvatore, Giampietro, Giannattasio, Giordani, Grandi, Greppi, Gualtieri, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lago, Lanza di Scalea, Libertini, Lissia, Loria, Lucioli, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Marcello, Marchiafava, Marescalchi, Mariotti, Martino, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Montuori, Morrone.

Orsi.

Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pericoli, Perla, Pestalozza, Pironti, Poggi Tito, Porro, Pujia.

Quartieri.

Rava, Reggio, Resta Pallavicino, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Sandrini, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Serri-stori, Silj, Simonetta, Sitta, Scoderini, Sormani, Spezzotti, Spirito, Squitti, Strampelli, Supino.

Tacconi, Tamborino, Tassoni, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Valle, Valvassori-Peroni, Varisco, Venino, Venzi, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone.

Wollemborg.

Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Norme sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati (395):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 164 |
| Favorevoli | 152 |
| Contrari | 12 |

Il Senato approva.

Norme per abbreviare i procedimenti di concessione di opere idrauliche e di sistemazione montana (413):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 164 |
| Favorevoli | 155 |
| Contrari | 9 |

Il Senato approva.

Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione (356):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 164 |
| Favorevoli | 153 |
| Contrari | 11 |

Il Senato approva.

Modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (407):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 164 |
| Favorevoli | 154 |
| Contrari | 10 |

Il Senato approva.

Riconoscimento, ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, ecc., per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-1918 (406):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 164 |
| Favorevoli | 154 |
| Contrari | 10 |

Il Senato approva.

Concessione di contributi per l'acquisto di apparecchi azionati elettricamente da adibirsi al dissodamento meccanico dei terreni e di premi per il dissodamento mediante detti apparecchi o a mezzo di esplosivi (353):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 164 |
| Favorevoli | 154 |
| Contrari | 10 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, portante provvedimenti per la bonifica integrale e per i servizi agrari e forestali (371):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 164 |
| Favorevoli | 156 |
| Contrari | 8 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2356, concernente l'approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in dipendenza della legge 27 maggio 1929, n. 848 (410):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 164 |
| Favorevoli | 154 |
| Contrari | 10 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1873, recante provvedimenti per la demanializzazione delle Fonti di Levico Vetriolo (294):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 164 |
| Favorevoli | 156 |
| Contrari | 8 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1898, che dispone modificazioni al Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, recante provvedimenti per le case

popolari, limitatamente alla città di Bolzano, e al Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412 (305):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 164 |
| Favorevoli | 154 |
| Contrari | 10 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2027, concernente la modifica dell'ordinamento dei Consigli amministrativi degli Ordini dei sanitari (291):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 164 |
| Favorevoli | 156 |
| Contrari | 8 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1444, che aumenta, per l'anno 1929, il contingente per l'esportazione delle pelli grezze di vitello (308):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 164 |
| Favorevoli | 153 |
| Contrari | 11 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1929, n. 1757, che dà esecuzione al Protocollo e dichiarazioni annesse concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928, relativo all'esportazione delle ossa, Protocollo e dichiarazioni firmati a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati l'11 settembre 1929 (313):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 164 |
| Favorevoli | 153 |
| Contrari | 11 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1819, che aumenta il dazio di esportazione sulle ossa greggie (320):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 164 |
| Favorevoli | 156 |
| Contrari | 8 |

Il Senato approva.

Sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi, propongo che il Senato si aggiorni a lunedì 7 aprile per attendere l'approvazione di alcuni bilanci che si stanno discutendo innanzi all'altro ramo del Parlamento.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Lunedì 7 aprile alle ore 15.30 sono convocati gli uffici. Chiedo al Senato l'autorizzazione di aggiungere all'ordine del giorno degli Uffici tutti quei disegni di legge che eventualmente fossero presentati dal Governo o trasmessi dalla Camera dei Deputati.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il Senato è convocato alle ore 16 dello stesso giorno 7 aprile in seduta pubblica, col l'ordine del giorno che sarà tempestivamente inviato.

La seduta è tolta (ore 19).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.